

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL
VENETO



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VADEMECUM DEL CONSIGLIERE REGIONALE

2

AMMINISTRAZIONE

**Guida all'organizzazione e all'amministrazione
Consiglieri
Gruppi consiliari
Normativa di riferimento**

XI LEGISLATURA
I edizione – settembre 2020

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Palazzo Ferro Fini
San Marco 2322
Venezia

Volume II

a cura di Paola Rappo, Carlo Giachetti,
Enrico Sunseri e Gianni Pavanello

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Erogazione di servizi di assistenza,
consulenza e supporto al funzionamento
e alle attività istituzionali del
Consiglio regionale del Veneto,
del Corecom e del Garante
dei diritti della persona

Progetto grafico di Fabrizio Olivetti
Stampa Grafiche Veneziane

Con l'inizio della nuova legislatura si ripropone la pubblicazione del vademecum del consigliere che rappresenta senza dubbio un utile strumento per la rapida conoscenza delle norme che regolano il funzionamento degli organi consiliari e delle procedure amministrative ad essi collegate.

Nel primo volume oltre alle fonti istituzionali, Costituzione, Statuto della Regione e Regolamento consiliare, aggiornati con le ultime modifiche, vi è la guida per organi consiliari.

Quest'ultima parte, curata dal Servizio attività e rapporti istituzionali e dal Servizio affari giuridici e legislativi, aiuta non solo il lettore a conoscere le regole di un'assemblea legislativa, ma anche aiuta a trovare la soluzione ai quesiti che vengono posti nel corso dei lavori consiliari.

Rispetto all'edizione della scorsa legislatura, la guida focalizza i vari temi che si sono consolidati nel quinquennio, grazie anche al fatto che in detto periodo si sono potuti dare attuazione ai vari istituti contenuti nello Statuto e nel nuovo Regolamento, con il superamento di alcune criticità che nel corso dei lavori sono emerse.

La guida prende in esame ogni singolo argomento mettendolo in correlazione con le fonti normative di riferimento arricchendolo di ulteriori contenuti provenienti da prassi, precedenti, consuetudini e convenzioni ampiamente consolidate nelle legislature regionali precedenti, non incompatibili con le norme statutarie e regolamentari.

A corredo della guida vi sono i pareri e le determinazioni della Giunta per il Regolamento, organo preposto all'interpretazione delle disposizioni regolamentari; nel corso della passata legislatura è stata fonte di importanti decisioni che costituiscono un ulteriore elemento di conoscenza che il consigliere e gli addetti agli uffici possono usufruire.

Il secondo volume curato in particolare da Servizio amministrazione bilancio e servizi raccoglie invece la guida all'amministrazione del Consiglio regionale. In particolare viene spiegato l'organizzazione della Segreteria generale e dei Servizi consiliari a seguito della riorganizzazione avvenuta nel luglio 2016. Vi è poi la parte relativa ai consiglieri regionali e dei gruppi consiliare con tutti gli obblighi inerenti alla trasparenza.

Il terzo volume riguarda la Carta dei servizi, strumento utile al consigliere e ai collaboratori per individuare a chi rivolgersi per ogni tipo di esigenze.

Questo lavoro molto attento e approfondito frutto di esperienze lavorative di diversi anni sono certo che verrà apprezzato per la sua utilità e praticità soprattutto per i nuovi eletti che si trovano per la prima volta ad essere componenti di un'assemblea legislativa, nonché per il personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari.

Nel ringraziare tutto il personale che ha lavorato per la sua realizzazione il mio augurio che questo strumento possa sempre servire a migliorare un lavoro quotidiano al servizio dell'istituzione regionale.

Venezia, settembre 2020

Il Segretario generale
Roberto Valente

Indice

Guida all'organizzazione e all'attività amministrativa

- 13 Organizzazione del Consiglio regionale del Veneto
- 21 Trattamento indennitario dei consiglieri
- 24 Amministrazione e funzionamento dei gruppi consiliari
- 26 Normativa di riferimento

Testi normativi

- 31 Autonomia del Consiglio regionale (lr 53/2012)
- 89 Trattamento indennitario dei consiglieri regionali (lr 5/1997)
- 101 Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali (lr 9/1973)
- 119 Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 (lr 55/1993)
- 129 Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive (lr 42/2014)
- 141 Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari (lr 56/1984)
- 151 Contributo ai gruppi consiliari (lr 44/1995)
- 157 Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali (lr 47/2012)
- 175 Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 (lr 30/2016)
- 179 Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità (lr 4/2012)

Guida all'organizzazione e all'attività amministrativa

Organizzazione del Consiglio regionale
del Veneto

Trattamento indennitario dei consiglieri

Amministrazione e funzionamento
dei gruppi consiliari

Normativa di riferimento

Indice

	INTRODUZIONE
13	Le assemblee legislative e rappresentative
13	Le assemblee legislative regionali in Italia
13	1 Amministrazione e organizzazione del consiglio regionale
13	1.1 L'impegno per la qualità
14	1.1.1 Il sistema di gestione per la qualità
14	1.2 Quattro principali ambiti di servizio
14	1.2.1 Servizi di segreteria e assistenza tecnico-procedurale
15	1.2.2 Servizi di consulenza e assistenza tecnico-giuridica
15	1.2.3 Servizi amministrativi e logistici
15	1.2.4 Servizi di comunicazione e informazione istituzionale e politica
15	1.3 Il Consiglio regionale come Amministrazione
15	1.3.1 Un'organizzazione aziendale a supporto dell'assemblea legislativa
15	1.4 L'autonomia organizzativa e amministrativa del Consiglio
15	1.4.1 L'autonomia dell'Assemblea legislativa regionale nello Statuto
16	1.4.2 L'attuazione dell'autonomia nella lr 53/2012
16	1.5 Un'organizzazione snella e piatta
16	1.6 La riorganizzazione del 2013
16	1.6.1 La Segreteria generale come forma organizzativa unitaria
16	1.6.2 I Servizi consiliari
17	1.6.3 Gli Uffici e le Posizioni dirigenziali individuali
17	1.6.4 Le Unità organizzative e di staff
17	1.7 L'organizzazione per la decima legislatura
21	2 Trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali
21	2.1 L'insieme degli emolumenti
21	2.1.1 Assessori
21	2.1.2 Indennità di carica
21	2.1.3 Indennità di funzione

- 21 2.1.4 Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
- 21 2.2 Riduzioni e trattenute
- 22 2.2.1 Riduzione del rimborso spese forfettario
- 22 2.2.2 Missione su mandato formale del Presidente della Giunta o del Consiglio
- 22 2.2.3 Riduzione del rimborso spese per uso di autovetture di servizio
- 22 2.2.4 Trattenuta per ridotta partecipazione alle votazioni
- 22 2.2.5 L'opzione di voto *non partecipa* alla votazione
- 23 2.2.6 A chi e perché non si applica la trattenuta
- 23 2.3 Missioni
- 23 2.3.1 Missioni a Roma
- 24 2.3.2 Missioni a Bruxelles e a Strasburgo

- 24 **3 Gli obblighi di trasparenza dei consiglieri**
- 24 3.1 Pubblicazione sul BUR e sul sito Internet Amministrazione trasparente
- 24 3.2 Inadempienze e sanzioni
- 25 3.3 La dichiarazione patrimoniale
- 25 3.4 La dichiarazione dei redditi
- 25 3.5 La dichiarazione relativa alle spese per la propaganda elettorale
- 26 3.6 La dichiarazione relativa ad altre cariche e/o incarichi e ai relativi compensi
- 26 3.7 Adempimenti di inizio della legislatura da parte consiglieri regionali
- 26 3.8 Adempimenti annuali dei consiglieri regionali
- 26 3.9 Adempimenti di fine mandato dei consiglieri regionali

- 27 **4 Gruppi consiliari**
- 27 4.1 L'incertezza dello status giuridico
- 27 4.2 Le risorse logistiche
- 27 4.2.1 La sede
- 28 4.2.2 Le dotazioni informatiche e telematiche
- 28 4.2.3 I servizi logistici
- 28 4.3 Le risorse finanziarie
- 28 4.3.1 Contributo per le spese di funzionamento
- 28 4.3.2 Finanziamento per gli autonomi rapporti di lavoro
- 29 4.4 Le risorse umane

Le assemblee legislative e rappresentative

In tutti i sistemi democratici le assemblee legislative e rappresentative sono da tempo alla ricerca di nuovi equilibri e nuovi spazi politici e istituzionali rispetto ai governi. La complessità della realtà da interpretare e regolare con gli strumenti della politica e soprattutto la sua velocità di cambiamento hanno, in generale, trovato più pronti alla reazione e al mutamento i governi piuttosto che i parlamenti.

Le assemblee legislative regionali in Italia

In Italia e con riferimento alle assemblee legislative regionali, questa dinamica generale si è intrecciata dapprima con le conseguenze della riforma costituzionale del 1999, che ha consolidato e accentuato i cambiamenti già introdotti con la riforma elettorale del 1995; e in seguito con le misure di controllo delle spese introdotte a partire dal 2012, che hanno inciso sul ruolo di organi importanti per il funzionamento delle assemblee, come i gruppi consiliari.

Inoltre occorre tenere presente il peso e l'estensione della normativa dell'Unione europea che condiziona le leggi statali e comprime le competenze legislative delle Regioni.

I consigli regionali si ritrovano quindi ad agire in un diverso sistema di governance, decisamente spostato verso il presidente della regione, eletto direttamente dal corpo elettorale e in grado di formare e condurre il proprio esecutivo in dipendenza e autonomia dall'assemblea rappresentativa.

1 Amministrazione e organizzazione del consiglio regionale

1.1 L'impegno per la qualità

Le iniziative delle assemblee legislative regionali per individuare punti di riequilibrio istituzionale con i presidenti e le giunte hanno visto, da un lato, la valorizzazione di funzioni un tempo secondarie – come il controllo – e dall'altro un rinnovato impegno per il rafforzamento delle strutture tecniche e amministrative di supporto.

Da quest'ultimo punto di vista, meritano di essere evidenziate le iniziative messe in atto, e i risultati conseguiti, dalle strutture del Consiglio regionale del Veneto, a partire dal

2000, per supportare al meglio l'assemblea regionale e i suoi organi nella nuova fase istituzionale.

Iniziative sostenute dagli uffici di presidenza nella consapevolezza che la qualità dell'istituzione dipende anche dalla qualità delle prestazioni delle proprie strutture tecniche e amministrative, attraverso una più articolata offerta di servizi a disposizione dei consiglieri e dei gruppi consiliari.

Questa qualità si vede nella capacità di utilizzare le nuove tecnologie della informazione e comunicazione per rendere trasparente e pienamente fruibile, anzitutto, il lavoro legislativo – motivo costituzionale di vita dell'assemblea.

Un codice delle leggi regionali completo, articolato e documentato, sempre aggiornato, disponibile in linea per tutti gratuitamente. Nuovi strumenti di e-democracy per l'informazione e la partecipazione da parte di chiunque sia interessato ai lavori e ai dibattiti in corso in seno all'assemblea. Qualità che si vede anche nella costituzione dell'apparato procedurale e documentale necessario per lo svolgimento delle funzioni di controllo spettanti per legge al consiglio regionale, in ordine alle attività delle agenzie regionali, con la conseguente istituzionalizzazione della procedura delle rendicontazioni.

E, ancora nell'ambito della funzione di controllo, l'istituzione e il consolidamento dell'Osservatorio sulla spesa regionale, strumento per la valutazione delle politiche pubbliche regionali.

1.1.1 Il sistema di gestione per la qualità

Il tutto non a caso, ma all'interno di un disegno organico di costruzione di un *sistema di gestione per la qualità*, avviato nel 2002 e dal 2004 certificato UNI EN ISO 9001.

1.2 Quattro principali ambiti di servizio

È possibile raggruppare in quattro principali ambiti i servizi forniti a supporto delle attività dell'assemblea regionale.

L'ordine di presentazione di seguito proposto segue l'evoluzione storica dei servizi e, al tempo stesso, un criterio di importanza fisiologica rispetto all'esistenza dell'istituzione.

1.2.1 Servizi di segreteria e assistenza tecnico-procedurale

Costituzione e modifica degli organi, svolgimento dei lavori dell'assemblea e delle commissioni (redazione, registrazione e conservazione degli atti), interpretazione del regolamento consiliare.

1.2.2 Servizi di consulenza e assistenza tecnico-giuridica

Relazioni, studi, ricerche e documentazioni, pareri, drafting.

1.2.3 Servizi amministrativi e logistici

Tutto ciò che assicura autonomia funzionale all'assemblea, ai suoi organi interni e ai suoi componenti (amministrazione e bilancio, gestione delle risorse umane, gestione sedi, servizi tecnici e informatici).

1.2.4 Servizi di comunicazione e informazione istituzionale e politica

Mediante i mezzi di comunicazione tradizionali (stampa, radio, televisione), Internet e social media.

1.3 Il Consiglio regionale come Amministrazione

1.3.1 Un'organizzazione aziendale a supporto dell'assemblea legislativa

Quindi, insieme all'istituzione consiliare, occorre saper vedere (e gestire) anche l'organizzazione, l'azienda pubblica, che è soggetta – pur nella sua tipicità – alle regole di ogni altra amministrazione che impieghi risorse pubbliche.

1.4 L'autonomia organizzativa e amministrativa del Consiglio

Il Consiglio, come tutte le istituzioni parlamentari moderne, è dotato di un apparato tecnico-burocratico, costituito da un corpo permanente di funzionari e personale esecutivo destinato a fornire all'assemblea nel suo complesso l'assistenza necessaria al compimento delle attività istituzionali. Per la sua attività di amministrazione interna il Consiglio gode di una propria soggettività distinta.

1.4.1 L'autonomia dell'Assemblea legislativa regionale nello Statuto

Lo Statuto del Veneto assicura al Consiglio regionale piena autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto regionale e del Regolamento consiliare, nonché di eventuali altri regolamenti interni.

art. 46 e 58 Stat.

1.4.2 L'attuazione dell'autonomia nella lr 53/2012

Le norme statutarie sono attuate dalla legge regionale 31 dicembre 2012 n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale", che dovrà essere al più presto integrata dal Regolamento di organizzazione e amministrazione.

1.5 Un'organizzazione snella e piatta

Il disegno organizzativo che sta alla base della legge di autonomia n. 53 del 2012 prevede una struttura snella e piatta, articolata in due soli livelli dirigenziali, grazie alla moderna collocazione in posizioni dirigenziali individuali e in unità di staff dei molti *professional* che tipicamente servono le assemblee legislative nei servizi legislativi e di ricerca.

1.6 La riorganizzazione del 2013

In attuazione della lr 53/2012 l'Ufficio di presidenza ha nel 2013 completamente riorganizzato le strutture dell'Amministrazione del Consiglio.

1.6.1 La Segreteria generale come forma organizzativa unitaria

La Segreteria generale è la forma organizzativa unitaria dell'Amministrazione del Consiglio regionale, nel cui ambito agiscono in modo coordinato tutte le strutture tecniche e amministrative, nessuna esclusa – neppure quelle destinate al supporto degli organismi di garanzia (Garante dei diritti della persona, Corecom).

1.6.2 I Servizi consiliari

I Servizi consiliari costituiscono la struttura dirigenziale apicale nella quale si articola la Segreteria generale.

Solo i Servizi consiliari, insieme alla Segreteria generale possono essere centri di spesa.

L'Ufficio di presidenza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 56 della lr 53/2012 ha individuato, con propria deliberazione n. 60 del 18 luglio 2013, i Servizi consiliari, attribuendone le funzioni. Nella stessa data ha nominato i dirigenti responsabili dei Servizi. Nella decima legislatura, con deliberazione n. 46 del 19 luglio 2016, l'Ufficio di presidenza ha riorganizzato i servizi consiliari.

1.6.3 Gli Uffici e le Posizioni dirigenziali individuali

Gli Uffici e le Posizioni dirigenziali individuali costituiscono il secondo livello dirigenziale.

Con la deliberazione n. 78 del 22 agosto 2013 l'Ufficio di presidenza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 53/2012, ha individuato gli Uffici e le Posizioni dirigenziali individuali. Nella decima legislatura l'Ufficio di presidenza ha riorganizzato tali strutture e nominati i relativi dirigenti titolari.

1.6.4 Le Unità organizzative e di staff

Le unità organizzative e di staff sono le strutture operative di base dell'Amministrazione del Consiglio regionale.


Sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei Servizi.



I responsabili delle Unità organizzative e i titolari delle Unità di staff sono nominati dai dirigenti capi dei Servizi consiliari, previa procedura selettiva.

1.7 L'organizzazione per la decima legislatura


Tocca all'Ufficio di presidenza eletto a ottobre 2020 dal Consiglio rinnovato provvedere – su proposta del Segretario generale che sarà nominato dall'Assemblea – a riorganizzare la struttura della Segreteria generale, nominando i dirigenti capi dei Servizi consiliari (e a seguire i dirigenti degli Uffici e i titolari delle Posizioni dirigenziali individuali) che rimarranno in carica per l'intera durata della decima legislatura.

Di seguito sono riportati gli organigrammi della struttura attiva alla data del 1° settembre 2020.






Servizio amministrazione bilancio servizi



Servizio affari generali



2.1 L'insieme degli emolumenti

Il trattamento indennitario dei consiglieri è costituito dall'insieme degli emolumenti che vengono corrisposti agli stessi durante il periodo di esercizio del mandato e si compone di:

- i) indennità di carica;
- ii) indennità di funzione;
- iii) rimborso spese per l'esercizio del mandato.

lr 5/1997

2.1.1 Assessori

Ai membri della Giunta regionale (assessori) sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri.

art. 8 bis c. 2

lr 5/1997

2.1.2 Indennità di carica

L'indennità di carica lorda mensile è pari a 6.600,00 euro. L'indennità di carica è corrisposta a decorrere dalla data di proclamazione alla carica di consigliere e fino alla data di cessazione del mandato.

art. 1 c. 1 lr 5/1997

art. 2 c. 1 lr 5/1997

2.1.3 Indennità di funzione

Una indennità lorda mensile aggiuntiva, chiamata di funzione, spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni indicate dalla legge e varia da 2.100,00 a 2.700,00 euro.

art. 1 c. 2 lr 5/1997

L'indennità di funzione è corrisposta a decorrere dalla data di assunzione della funzione e cessa al venir meno della funzione stessa.

art. 2 c. 2 lr 5/1997

2.1.4 Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato

Ai consiglieri è corrisposto un rimborso mensile forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale, nella misura di 4.500,00 euro.

art. 3 lr 5/1997

2.2 Riduzioni e trattenute

La vigente normativa statale e regionale impone che il trattamento indennitario sia commisurato all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali, mediante riduzioni e trattenute.

art. 7 lr 5/1997

2.2.1 Riduzione del rimborso spese forfettario

Il rimborso spese forfettario (§ 2.1.4) è ridotto in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli assessori.

art. 7 c. 1 lr 5/1997

L'individuazione degli organi ai quali si applica la riduzione e la misura di questa è stabilita dall'Ufficio di presidenza.

Occorre evidenziare che la riduzione si applica quale che sia il motivo dell'assenza – malattia o anche gravidanza compresa – poiché la ratio della norma è chiara: non si possono rimborsare forfettariamente spese per l'esercizio del mandato se il mandato non è stato, seppur parzialmente, esercitato.

2.2.2 Missione su mandato formale del Presidente della Giunta o del Consiglio

Ai fini della riduzione non sono considerate le assenze dovute a missione su *mandato formale* del Presidente della Giunta o del Consiglio.

art. 7 c. 2 lr 5/1997

Mandato formale significa mandato scritto e sottoscritto dal (o per ordine del) Presidente che ordina la missione.

2.2.3 Riduzione del rimborso spese per uso di autovetture di servizio

Le norme prevedono anche ulteriori riduzioni per i consiglieri che utilizzino autovetture di servizio, ma il caso è teorico stante la drastica riduzione degli automezzi a disposizione del Consiglio regionale.

art. 3 c. 4 e 5 lr 5/1997

2.2.4 Trattenuta per ridotta partecipazione alle votazioni

In caso di mancata partecipazione del consigliere alle votazioni consiliari è operata una trattenuta (ratio: se non si esercita appieno la carica non si possono avere appieno i relativi emolumenti).

art. 7 c. 3 lr 5/1997

Per *votazioni consiliari* si intendono unicamente le votazioni in Aula, cioè durante le sedute del Consiglio regionale.

La percentuale e le modalità della trattenuta sono stabilite dall'Ufficio di presidenza.

2.2.5 L'opzione di voto non partecipa alla votazione

Il consigliere che pur presente in aula non intenda partecipare al voto per evitare l'applicazione della riduzione,

in caso di voto elettronico, deve premere l'apposito pulsante "non partecipa alla votazione". Per la illustrazione di questo aspetto regolamentare si rinvia al volume 1 del *Vademecum*.

2.2.6 A chi e perché non si applica la trattenuta

La trattenuta di cui al § 2.2.4 non si applica al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio regionale.

art. 7 c. 4 lr 5/1997

Al Presidente della Giunta non si applica in ragione degli impegni istituzionali che gli impediscono di partecipare alle sedute per tutta la loro durata.

Al Presidente del Consiglio (e ai vicepresidenti che lo sostituiscono a rotazione alla presidenza dell'Assemblea) non si applica perché prassi parlamentare consolidata vuole che chi presiede l'assemblea non partecipi al voto in ragione della sua terzietà (funzione di arbitro – o, se si vuole, di *magistrato* – dell'Aula).

2.3 Missioni

Per esercitare il proprio mandato i consiglieri debbono necessariamente mantenere rapporti con il parlamento nazionale e con il governo statale, nonché con il parlamento e le istituzioni europee.

art. 6 lr 5/1997

Per queste missioni la normativa vigente prevede un rimborso delle spese a piè di lista entro determinati limiti.

2.3.1 Missioni a Roma

Spetta all'Ufficio di presidenza approvare le disposizioni attuative delle missioni dei consiglieri a Roma presso gli organi centrali dello Stato nella capitale per lo svolgimento di attività inerenti il mandato.

I criteri vigenti sono i seguenti:

- i) massimo di 40 missioni per legislatura per i componenti dell'Ufficio di presidenza e per i presidenti dei gruppi consiliari;
- ii) massimo di 20 missioni per gli altri consiglieri;
- iii) permanenza massima di 2 giorni;
- iv) utilizzo di mezzi pubblici.

Per evidenti ragioni di rappresentanza nessun limite è posto alle missioni del Presidente del Consiglio regionale.

2.3.2 Missioni a Bruxelles e a Strasburgo

Spetta sempre all'Ufficio di presidenza approvare le disposizioni attuative delle missioni dei consiglieri a Bruxelles e Strasburgo presso gli organi comunitari e dell'Unione europea per lo svolgimento di attività inerenti il mandato.

I criteri vigenti sono i seguenti:

- i) massimo di 5 missioni per legislatura;
- ii) permanenza massima di 2 giorni;
- iii) utilizzo di mezzi pubblici.

Anche in questo caso nessun limite è posto alle missioni del Presidente del Consiglio regionale.

3 Gli obblighi di trasparenza dei consiglieri

I consiglieri, in conformità agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, devono presentare i seguenti documenti:

- i) dichiarazione patrimoniale;
- ii) dichiarazione dei redditi;
- iii) dichiarazione relativa alle spese per la propaganda elettorale;
- iv) dichiarazione relativa ad altre cariche e/o incarichi e i relativi compensi;
- v) curriculum.

art. 8 lr 47/2013

art. 14 d.lgs. 33/2013

3.1 Pubblicazione sul BUR e sul sito Internet Amministrazione trasparente

Le dichiarazioni e il curriculum devono essere effettuate su appositi modelli predisposti dall'Ufficio di presidenza (ad eccezione di quella relativa alla propaganda elettorale il cui modello è predisposto dal Collegio regionale di Garanzia elettorale della Corte d'Appello di Venezia) e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito Internet del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente.

art. 10 lr 47/2013

art. 14 d.lgs. 33/2013

3.2 Inadempienze e sanzioni

In caso di inadempienza il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere a provvedere entro 15 giorni e, in caso di persistente inadempienza, l'Ufficio di presidenza commina una sanzione amministrativa, per ognuna delle dichiarazioni mancanti, da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

art. 11 lr 47/2013

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) può inoltre irrogare una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 10.000,00 in caso di inadempienze relative alle dichiarazioni di cui ai punti i), ii), iv).

art. 47 d.lgs. 33/2013

3.3 La dichiarazione patrimoniale

Per dichiarazione patrimoniale s'intende il documento che accerta la consistenza del patrimonio che viene individuato dalle seguenti categorie:

- i) diritti reali su beni immobili (principalmente edifici e terreni);
- ii) diritti reali su beni mobili registrati (veicoli a motore, aeromobili, barche);
- iii) attività finanziarie (azioni, obbligazioni, fondi d'investimento, buoni postali o del tesoro, prodotti finanziari in genere);
- iv) quote di partecipazione a società;
- v) funzioni di amministratore di società (amministratore unico amministratore delegato o membro del consiglio di amministrazione);
- vi) funzioni di sindaco di società (membro del collegio sindacale o di quello dei revisori dei conti).

La dichiarazione patrimoniale riguarda anche il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

art. 14, c. 2, d.lgs. 33/2013

3.4 La dichiarazione dei redditi

Si tratta, sostanzialmente, o del modello Redditi persone fisiche (Pf) o del modello 730 e cioè di quei modelli che individuano i redditi delle persone fisiche.

La dichiarazione riguarda anche il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

art. 14 c. 2 d.lgs. 33/2013

3.5 La dichiarazione relativa alle spese per la propaganda elettorale

Si tratta del documento riguardante le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale o l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti o messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte.

art. 4 c. 3 l. 659/1981

Alla dichiarazione relativa alla propaganda elettorale debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti.

Queste ultime dichiarazioni possono essere fatte anche in forma di autocertificazione.

3.6 La dichiarazione relativa ad altre cariche e/o incarichi e ai relativi compensi

Si tratta di una dichiarazione relativa ad altre cariche o incarichi ricoperti presso enti pubblici o privati con l'indicazione dei relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

art. 14 d.lgs. 33/2013

3.7 Adempimenti di inizio della legislatura da parte consiglieri regionali

I consiglieri regionali devono depositare presso l'Ufficio di presidenza, all'inizio del mandato e comunque entro tre mesi dalla loro proclamazione, la seguente documentazione:

art. 9 l.r. 47/2013
art. 2 l. 441/1982

- i) dichiarazione patrimoniale (§ 3.3);
- ii) dichiarazione dei redditi (§ 3.4);
- iii) dichiarazione relativa alle spese per la propaganda elettorale (§ 3.5);
- iv) dichiarazione relativa ad altre cariche e/o incarichi e i relativi compensi (§ 3.6);
- v) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi.

3.8 Adempimenti annuali dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali, annualmente entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, devono trasmettere, sui modelli predisposti dall'Ufficio di presidenza, la dichiarazione dei redditi e del patrimonio.

art. 8 l.r. 47/2013

La dichiarazione riguarda anche il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

art. 14 c. 2 d.lgs. 33/2013

3.9 Adempimenti di fine mandato dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali, entro tre mesi dalla cessazione del mandato, devono trasmettere, sui modelli predisposti dall'Ufficio di presidenza, la propria situazione patrimoniale e quella dei redditi e, ai soli fini del deposito, una copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi.

art. 9 l. 47/2013
art. 4 l. 441/1982

Tali obblighi sono estesi anche al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

art. 14 c. 2 d.lgs. 33/2013

4 Gruppi consiliari

4.1 L'incertezza dello status giuridico

I gruppi consiliari sono formazioni associative a carattere politico, proiezioni nell'ambito del Consiglio regionale dei partiti o movimenti politici che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari all'elezione di consiglieri, la cui disciplina si rinvie nello Statuto, nel Regolamento, nelle leggi regionali, nonché nelle disposizioni dell'ordinamento civile.

sentenze Corte cost. n. 39 del 2014, n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988

Come entità distinta dal partito, il gruppo si atteggia come centro di imputazioni giuridiche, e quindi come soggetto di diritto distinto dagli associati e – avuto riguardo all'autonomia patrimoniale e di gestione – esso può qualificarsi come associazione non riconosciuta, al pari del partito politico di cui è espressione.

art. 36, 37 e 38 c.c.

Per contro, il gruppo consiliare, come già visto nel volume I (§ 6) del Vademecum, è anche organo consiliare indispensabile non solo per il funzionamento dell'Assemblea, ma anche per la formazione degli organi fondamentali dell'Assemblea stessa (commissioni, Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari).

sentenza Corte cost. n. 39 del 2014

In quanto "ufficio" pubblico riceve dal Consiglio finanziamenti pubblici e servizi regolati dalle norme statali e regionali in materia e gestiti dall'Ufficio di presidenza. L'impiego di tali finanziamenti è soggetto dal 2012 al controllo della Corte dei conti.

dl 174/2012 conv. l. 213/2012
lr 47/2012

4.2 Le risorse logistiche

A ogni gruppo consiliare, per l'assolvimento delle proprie funzioni, sono assicurati dalla Regione i mezzi necessari nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti in materia.

art. 42 Stat.
art. 25 Reg.

4.2.1 La sede

L'Ufficio di presidenza assicura a ciascun gruppo consiliare una sede, allestita, arredata e attrezzata, in ragione della rispettiva consistenza numerica.

art. 2 lr 56/1984

I presidenti dei gruppi consiliari sono consegnatari responsabili dei mobili e degli oggetti assegnati al proprio gruppo, come risultanti dall'apposito inventario, e, in caso di cambiamento del presidente del gruppo, il presidente uscente riconsegna all'Ufficio di presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

art. 2 c. 4 e 6 l.r. 56/1984

4.2.2 Le dotazioni informatiche e telematiche

L'Ufficio di presidenza assicura a ciascun gruppo consiliare le dotazioni informatiche e telematiche indispensabili (computer, telefonia VOIP, connessioni, fotoriproduttori, etc).

4.2.3 I servizi logistici

L'Ufficio di presidenza assicura a ciascun gruppo consiliare, in rapporto alla sua consistenza, i servizi postali e i servizi di riproduzione del Centro Stampa consiliare.

art. 2 c. 5 l.r. 56/1984

4.3 Le risorse finanziarie

Ai gruppi consiliari spettano finanziamenti articolati in due tipologie:

- a) contributo finanziario per spese di funzionamento;
- b) finanziamento per gli autonomi rapporti di lavoro.

4.3.1 Contributo per le spese di funzionamento

Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo un contributo mensile computato secondo i parametri stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni.

La spesa complessiva non varia con il variare del numero dei gruppi, ma è ridistribuita secondo le variazioni dei gruppi stessi.

art. 3 l.r. 56/1984

dl 174/2012 conv. l. 213/2012

l.r. 47/2012

art. 3 l.r. 56/1984

4.3.2 Finanziamento per gli autonomi rapporti di lavoro

Ai gruppi consiliari che non si avvalgono di personale appartenente al ruolo regionale, comandato da altri enti o assunto con contratto a tempo determinato, oppure che se ne avvalgono solo per una parte del contingente finanziario loro spettante (vedasi § 4.4) è erogato un finanziamento per l'autonoma attivazione da parte del gruppo di rapporti di lavoro autonomo.

art. 52 l.r. 53/2012

4.4 Le risorse umane

I gruppi consiliari possono avvalersi di personale:

- a) scelto tra dipendenti pubblici appartenenti al ruolo regionale (ruolo della Giunta e ruolo del Consiglio);
- b) comandato dallo Stato o da altri enti pubblici;
- c) assunto con contratto a tempo determinato.

A partire dalla decima legislatura regionale l'ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, non può complessivamente eccedere l'importo determinato sulla base del parametro omogeneo individuato dalla Conferenza Stato-regioni.

titolo VI capi III e IV
lr 53/2012

art. 2 bis lr 56/1984

Autonomia del Consiglio regionale

Legge regionale

31 dicembre 2012 n. 53 (BUR n. 110/2012)

Indice

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- 37 Articolo 1 - Autonomia
- 37 Articolo 2 - Ambito dell'autonomia
- 37 Articolo 3 - Rappresentanza esterna ed in giudizio
- 38 Articolo 4 - Relazioni istituzionali

TITOLO II

AUTONOMIA DI BILANCIO E CONTABILE

- 38 Articolo 5 - Autonomia di bilancio
- 38 Articolo 6 - Procedura di approvazione del bilancio
- 39 Articolo 7 - Determinazione del fondo di dotazione del Consiglio regionale
- 40 Articolo 8 - Autonomia contabile e gestionale

TITOLO III

PATRIMONIO

- 40 Articolo 9 - Patrimonio in uso al Consiglio regionale

TITOLO IV

AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

- 40 **Capo I - Distinzione delle competenze tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la dirigenza**
- 40 Articolo 10 - Competenze dell'Ufficio di presidenza
- 41 Articolo 11 - Competenze dei dirigenti
- 42 **Capo II - Principi di funzionamento e organizzazione**
- 42 Articolo 12 - Principi di funzionamento
- 42 Articolo 13 - Principi di organizzazione
- 43 Articolo 14 - Personale del Consiglio regionale e pari opportunità

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE

- 43 **Capo I - Articolazioni organizzative**
- 43 Articolo 15 - Articolazione della Segreteria generale
- 43 Articolo 16 - Segretario generale
- 44 Articolo 17 - Attribuzioni del Segretario generale
- 45 Articolo 18 - Servizi consiliari
- 46 Articolo 19 - Attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi
- 46 Articolo 20 - Vicesegretario generale

- 47 Articolo 21 - Sostituzione del Segretario generale
- 47 Articolo 22 - Comitato di direzione
- 47 Articolo 23 - Uffici
- 48 Articolo 24 - Posizioni dirigenziali individuali
- 48 Articolo 25 - Unità operative
- 49 Articolo 26 - Unità di staff
- 49 Articolo 27 - Attività di informazione e comunicazione
- 51 Articolo 28 - Osservatori
- 52 **Capo II - Principi per la gestione delle risorse umane**
- 52 Articolo 29 - Accesso al ruolo unico del personale
- 52 Articolo 30 - Dirigenti del Consiglio regionale
- 52 Articolo 31 - Dirigenti con contratto a tempo determinato
- 53 Articolo 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali
- 54 Articolo 33 - Graduazione delle posizioni dirigenziali
- 54 Articolo 34 - Trattamento economico dei dirigenti
- 55 Articolo 35 - Sostituzione dei dirigenti
- 55 Articolo 36 - Valutazione del personale
- 56 Articolo 37 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale
- 56 Articolo 38 - Disciplina della fornitura ed utilizzo di capi di vestiario e dell'uso di autoveicoli e natanti
- 57 **Capo III - Relazioni sindacali e rapporto di lavoro**
- 57 Articolo 39 - Relazioni sindacali
- 57 Articolo 40 - Rapporti di lavoro
- 57 Articolo 41 - Mobilità, comandi e distacchi del personale
- 58 Articolo 42 - Attività extrapiiego del personale

TITOLO VI

UNITÀ DI SUPPORTO DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI CONSILIARI

- 58 **Capo I - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale**
- 58 Articolo 43 - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale
- 59 **Capo II - Segreterie degli organi consiliari**
- 59 Articolo 44 - Segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza
- 59 Articolo 45 - Segreteria del portavoce dell'opposizione
- 59 Articolo 46 - Segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari

- 60 **Capo III - Segreterie dei gruppi consiliari**
60 Articolo 47 - Segreterie dei gruppi consiliari
61 **Capo IV - Rapporti di lavoro nelle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari**
61 Articolo 48 - Dotazione di personale delle unità di supporto degli organi
62 Articolo 49 - Dotazione di personale delle unità di supporto dei gruppi
62 Articolo 50 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto degli organi
64 Articolo 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari
67 Articolo 52 - Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari
67 Articolo 53 - Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari
69 Articolo 54 - Poteri disciplinari

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

- 69 Articolo 55 - Primo esercizio finanziario
70 Articolo 56 - Prima attuazione dell'assetto organizzativo
72 Articolo 57 - Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale
73 Articolo 58 - Norme di prima applicazione per le unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari
74 Articolo 59 - Fondi e limiti per spese di personale
76 Articolo 60 - Rinvii
77 Articolo 61 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, "Istituzione del Difensore civico"
77 Articolo 62 - Norma di abrogazione
77 Articolo 63 - Entrata in vigore
78 Note

LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53

Autonomia del Consiglio regionale ¹

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Autonomia

1. Il Consiglio regionale è l'Assemblea legislativa regionale del Veneto.
2. L'autonomia dell'Assemblea legislativa è presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle funzioni dell'Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle di legislazione, indirizzo, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali.
3. L'autonomia dell'Assemblea legislativa è garantita dall'articolo 46 dello Statuto e disciplinata dalla presente legge.

Articolo 2 - Ambito dell'autonomia

1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, amministrativa, organizzativa, di bilancio, contabile, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
2. L'amministrazione e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa regionale si ispirano ai modelli delle assemblee parlamentari e sono regolate dalla presente legge e dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione, in conformità allo Statuto e secondo i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia nonché dalla contrattazione collettiva.
3. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione è approvato dal Consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta dell'Ufficio di presidenza, sentito il parere della commissione consiliare competente.

Articolo 3 - Rappresentanza esterna ed in giudizio

1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell'Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività

posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell'esercizio delle competenze attinenti all'autonomia consiliare, così come definita dallo Statuto e dalla presente legge. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall'Ufficio di presidenza.

3. Per l'esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente può avvalersi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 "Istituzione dell'Avvocatura regionale del veneto" dell'Avvocatura regionale, dell'Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno.

Articolo 4 - Relazioni istituzionali

1. Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza:

- a) partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari e scientifici.

TITOLO II AUTONOMIA DI BILANCIO E CONTABILE

Articolo 5 - Autonomia di bilancio

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo.
2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite dai trasferimenti dal bilancio della Regione.
3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie, secondo il regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
4. Le entrate derivanti da iniziative poste in essere dal Consiglio regionale sono introitate nel bilancio della Regione e destinate al finanziamento del fondo di dotazione del Consiglio regionale.

Articolo 6 - Procedura di approvazione del bilancio

1. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza, formulata almeno trenta giorni prima

- del termine stabilito per la presentazione al Consiglio regionale del bilancio di previsione della Regione.
2. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.
 3. Immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, la proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'iscrizione nella proposta di bilancio della Regione dell'ammontare del trasferimento.
 4. L'ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in apposite poste della parte spesa del bilancio della Regione.
 5. Il trasferimento è effettuato in un'unica soluzione all'inizio dell'esercizio finanziario.
 6. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.

Articolo 7 - Determinazione del fondo di dotazione del Consiglio regionale

1. L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscriverne nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell'autonomo esercizio delle sue funzioni, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell'attuazione degli istituti e dei criteri che assicurano da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione delle spese e, dall'altro, la fornitura di beni e servizi indispensabili all'assolvimento delle funzioni istituzionali proprie del Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, stabilisce modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al com-

plesso delle spese di funzionamento a carico delle poste di bilancio di cui al comma 4 dell'articolo 6, che concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 8 - Autonomia contabile e gestionale

1. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale del Consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti nell'osservanza della disciplina stabilita dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
2. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i controlli interni sugli atti e sulla gestione.

TITOLO III PATRIMONIO

Articolo 9 - Patrimonio in uso al Consiglio regionale

1. Il patrimonio immobiliare della Regione concesso in uso al Consiglio regionale è individuato nell'allegato A alla presente legge.
2. L'allegato A può essere modificato con provvedimenti definiti di intesa dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.
3. Nelle sedi di cui all'allegato A gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stabiliti autonomamente dall'Ufficio di presidenza, posti a carico del bilancio del Consiglio regionale e comunicati dal competente servizio consiliare alle competenti strutture della Giunta regionale.
4. La concessione in uso a terzi di locali delle sedi di cui all'allegato A, ai soli fini dello svolgimento di servizi e attività necessari al funzionamento del Consiglio regionale, è approvata dall'Ufficio di presidenza

TITOLO IV AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

Capo I Distinzione delle competenze tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la dirigenza

Articolo 10 - Competenze dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza definisce gli indirizzi politico-amministrativi mediante l'approvazione di:
 - a) linee guida programmatiche per il periodo di durata del proprio mandato e ne dà comunicazione al Consiglio regionale;
 - b) direttive per la gestione e di un programma operativo.

2. L'Ufficio di presidenza approva il programma operativo, predisposto sulla base delle linee guida e direttive di cui al comma 1, con il quale sono assegnati alle strutture amministrative del Consiglio regionale gli obiettivi e le risorse per la gestione.

3. L'Ufficio di presidenza verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione delle linee guida, delle direttive e del programma operativo.

5. All'Ufficio di presidenza spettano:

a) la presentazione al Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare, della proposta di regolamento interno di amministrazione e organizzazione e delle relative modifiche;

b) la determinazione della dotazione organica consiliare, comprensiva delle dotazioni specificatamente individuate degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, nei limiti di cui alla tabella 1 allegato C, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;

c) la proposta al Consiglio regionale di nomina del Segretario generale;

d) la costituzione dei servizi consiliari e la determinazione delle loro competenze, su proposta del Segretario generale;

e) la nomina dei dirigenti del Consiglio regionale e, su proposta del Segretario generale, la loro valutazione;

f) la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e la determinazione delle rispettive competenze, su proposta del dirigente capo servizio interessato o del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti;

g) la graduazione delle posizioni dirigenziali, su proposta del Segretario generale;

h) la formulazione di indirizzi in materia di contrattazione decentrata e di relazioni sindacali;

i) l'adozione degli atti e dei provvedimenti individuati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

Articolo 11 - Competenze dei dirigenti²

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione

Capo II Principi di funzionamento e organizzazione

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione.

Articolo 12 - Principi di funzionamento

1. L'esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale e riguarda in particolare:

- a) la definizione dell'organizzazione del lavoro e dei profili professionali;
- b) la acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;
- c) la definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
- d) la definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
- e) le relazioni sindacali.

2. L'esercizio delle competenze non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali è svolto mediante gli uffici della Giunta regionale o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi.

Articolo 13 - Principi di organizzazione

1. L'organizzazione delle strutture del Consiglio regionale si ispira ai seguenti principi:

- a) distinzione delle responsabilità e poteri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, da quelli propri della dirigenza;
- b) valorizzazione dello svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento all'esercizio delle potestà legislative attribuite dall'articolo 121 della Costituzione, alle funzioni di indirizzo politico ed amministrativo e di controllo della sua attuazione, di verifica della rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo e di rappresentanza del popolo veneto.

2. Le strutture del Consiglio regionale sono ordinate sec-

ondo disposizioni di legge e di regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, nonché mediante atti di organizzazione.

Articolo 14 - Personale del Consiglio regionale e pari opportunità.

1. Il personale in servizio presso organi e strutture del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l'esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l'impiego delle peculiari competenze richieste.
2. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale sono inquadrati in un autonomo ruolo unico.
3. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono, nell'ambito del ruolo unico del Consiglio regionale, alla qualifica unica dei dirigenti.
4. Il Consiglio regionale, nell'organizzazione e nella gestione del personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una presenza equilibrata in ogni livello di attività, ivi comprese le posizioni apicali.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE ³

Capo I Articolazioni organizzative

Articolo 15 - Articolazione della Segreteria generale

1. La Segreteria generale costituisce ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto del Veneto la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale.
2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:
 - a) servizi consiliari;
 - b) uffici;
 - c) posizioni dirigenziali individuali;
 - d) unità operative;
 - e) unità di staff.

Articolo 16 - Segretario generale

1. Alla Segreteria generale del Consiglio regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale e nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell'Ufficio di presidenza.

2. L'incarico di Segretario generale è di norma conferito a un dirigente della Regione del Veneto con esperienza almeno triennale di direzione di strutture apicali. L'incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all'Assemblea legislativa regionale.
3. L'incarico di Segretario generale è conferito con contratto di diritto privato la cui durata è individuata all'atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell'Ufficio di presidenza. Il contratto è comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
4. L'incarico di Segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a persone di età non superiore a sessantacinque anni all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall'Ufficio di presidenza con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad esso si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, recante disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di personale.
6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
7. Quando l'incarico di Segretario generale è conferito a dirigenti della Regione o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 17 - Attribuzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale dirige la Segreteria generale del

Consiglio regionale, ne definisce gli indirizzi generali, impartisce ai servizi consiliari e alle strutture alle sue dirette dipendenze le direttive per l'esecuzione degli indirizzi politico-amministrativi di cui all'articolo 10, assicura l'unitarietà dell'attività amministrativa.

2. Il Segretario generale esercita le funzioni attribuitegli dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione approvati dall'Ufficio di presidenza.

3. In particolare il Segretario generale, oltre alle funzioni di proposta all'Ufficio di presidenza individuate all'articolo 10, avvalendosi delle strutture del Consiglio regionale assiste gli organi del Consiglio regionale nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ed esercita le seguenti funzioni:

a) coordina i servizi consiliari e risolve i conflitti di competenza tra gli stessi anche assumendo nei confronti dei dirigenti capi dei servizi poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell'attuazione degli indirizzi definiti dall'Ufficio di presidenza;

b) esercita le funzioni di valutazione nei confronti del personale delle strutture a lui direttamente afferenti, nell'ambito del sistema di valutazione di cui all'articolo 36.

Articolo 18 - Servizi consiliari

1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative complesse.

2. I servizi consiliari sono costituiti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.

3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.

Articolo 19 - Attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi

1. Ai dirigenti capi dei servizi competono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e la rendicontazione dei risultati.

2. In particolare, i dirigenti capi dei servizi, oltre ad assumere gli atti di gestione del personale assegnato al servizio e su proposta del dirigente interessato per il personale assegnato all'ufficio, esercitano le seguenti funzioni:

a) formulano le proposte per l'elaborazione degli atti di competenza dell'Ufficio di presidenza e degli altri organi interni del Consiglio regionale e le proposte del programma operativo all'Ufficio di presidenza, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l'attuazione da parte delle strutture a loro direttamente afferenti;

b) propongono all'Ufficio di presidenza la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e le loro rispettive competenze e al Segretario generale la costituzione, la modifica o la soppressione delle unità operative e delle unità di staff di cui agli articoli 25 e 26 e nominano i relativi responsabili;

c) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni che fanno capo al servizio, assumendo la relativa funzione in mancanza di individuazione, e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;

d) assumono nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell'attuazione degli indirizzi definiti dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 20 - Vicesegretario generale

1. L'Ufficio di presidenza nomina tra i dirigenti capi dei servizi consiliari di cui all'articolo 18 un vicesegretario generale.

2. Il vicesegretario generale mantiene la funzione di dirigente capo servizio.

3. Il vicesegretario generale, ferme restando le attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi, degli uffici della Segreteria generale e dei dirigenti titolari di incarichi individuali, svolge, su incarico dell'Ufficio di presidenza, funzioni di coordinamento riferite a settori organici di attività dell'amministrazione.

4. Il vicesegretario generale cessa dall'incarico decorsi sessanta giorni dal conferimento dell'incarico al nuovo Segretario generale. Entro tale termine, l'Ufficio di presidenza conferisce il nuovo incarico.

Articolo 21 - Sostituzione del Segretario generale

1. Il Segretario generale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicesegretario generale.

2. L'Ufficio di presidenza individua altresì uno o più dirigenti capi dei servizi per la sostituzione del Segretario generale in caso di assenza contemporanea sua e del vicesegretario.

3. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni, al sostituto spetta, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell'articolo 34, comma 3.

Articolo 22 - Comitato di direzione

1. Il Segretario generale e i dirigenti capi dei servizi costituiscono il Comitato di direzione.

2. Il Comitato di direzione è organo di consulenza generale dell'Ufficio di presidenza ed esercita le altre funzioni attribuite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

3. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal Segretario generale. Alle riunioni è invitato a partecipare il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio.

Articolo 23 - Uffici

1. Allo scopo di garantire efficacia ed economicità nello svolgimento di funzioni omogenee di particolare rilievo, l'Ufficio di presidenza può costituire nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, unità organizzative denominate uffici alle quali è preposto, salvo quanto disposto dall'articolo 31, un dirigente del Consiglio nominato dall'Ufficio di presidenza.

2. Competono ai dirigenti degli uffici le funzioni definite

dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione e dagli atti di organizzazione.

Articolo 24 - Posizioni dirigenziali individuali

1. Per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico, l'Ufficio di presidenza può costituire posizioni dirigenziali individuali nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale.

2. Le posizioni dirigenziali individuali sono attribuite dall'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 31, ad un dirigente del Consiglio.

Articolo 25 - Unità operative

1. Le unità operative sono strutture organizzative costituite per l'esercizio di specifiche funzioni tecnico-amministrative.

2. Le unità operative si distinguono, a seconda della rilevanza istituzionale ed amministrativa delle funzioni esercitate, in:

- a) unità operative organiche;
- b) unità operative semplici.

3. Le unità operative sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:

a) nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda le unità operative organiche;

b) nell'ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda le unità operative semplici.

4. I responsabili delle unità operative di cui al comma 2 sono nominati dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le unità operative direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

5. Ai responsabili delle unità operative organiche compete l'attuazione di programmi, la cura di attività e l'adozione di atti, sulla base dei criteri determinati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e degli atti di organizzazione.

6. Ai responsabili delle unità operative organiche può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.

7. Ai responsabili delle unità operative semplici può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.

Articolo 26 - Unità di staff

1. Le unità di staff sono posizioni individuali costituite per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, elaborazione, assistenza e consulenza che richiedono elevate competenze professionali.

2. Le unità di staff si distinguono, a seconda della rilevanza dell'attività specialistica o intersettoriale svolta, in:

a) unità di staff di alta specializzazione;

b) unità di staff di supporto.

3. Le unità di staff sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:

a) nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda gli staff di alta specializzazione;

b) nell'ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda gli staff di supporto.

4. Le posizioni di staff sono attribuite dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le posizioni di staff direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

5. Ai titolari degli staff di alta specializzazione può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.

6. Ai titolari degli staff di supporto può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.

Articolo 27 - Attività di informazione e comunicazione

1. Il Consiglio regionale, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza delle istituzioni pubbliche, assicura le attività di informazione e di comunicazione volte a conseguire:

a) la comunicazione diretta ai cittadini, privilegiando le tecnologie digitali e i mezzi informatici e telematici;

b) l'informazione ai mezzi di comunicazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:

a) favorire la conoscenza dei provvedimenti legislativi e

- amministrativi adottati dal Consiglio regionale;
- b) promuovere la conoscenza dei temi di interesse pubblico dibattuti dalle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale;
- c) promuovere l'immagine del Consiglio regionale.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono curate da una apposita struttura, istituita nell'ambito della Segreteria generale, che assolve anche le funzioni di ufficio stampa ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
4. Il responsabile della struttura di cui al comma 3 e i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'ordine dei giornalisti ed assunti nei limiti di numero e secondo il livello di inquadramento definito dal contratto collettivo nazionale di categoria, previsti dalla apposita dotazione organica definita dall'Ufficio di presidenza, garantiscono le funzioni di ufficio stampa e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 150 del 2000.
5. Oltre che del personale di cui al comma 4, la struttura si avvale delle collaborazioni e dei servizi tecnici necessari per assicurare le attività di comunicazione e di informazione di cui al comma 1.
6. L'incarico di responsabile della struttura è conferito dall'Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato per la durata della legislatura e comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, anche a personale assunto dall'esterno che abbia svolto per almeno cinque anni funzioni apicali in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all'Assemblea legislativa regionale. L'incarico non rientra nel computo del numero complessivo delle posizioni di dirigente determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30.
7. La struttura di cui al comma 3 può afferire direttamente al Segretario generale ovvero ad uno dei servizi consiliari, secondo quanto disposto con specifico atto di organizzazione dall'Ufficio di presidenza.
8. In prima applicazione della presente legge, l'Ufficio stampa istituito ai sensi dell'articolo 8 comma 9 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione" costituisce la struttura di cui al presente articolo; ai rapporti di lavoro del personale giornalista assegnato continua ad applicarsi la

disciplina giuridica ed economica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 28 - Osservatori

1. Sono istituiti i seguenti Osservatori permanenti quali organismi pluridisciplinari e interfunzionali:

- a) Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche;
- b) Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali.

2. L'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche è strumento per l'attività di controllo del Consiglio, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2 e all'articolo 33, comma 3, lettera o), dello Statuto.

3. L'Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali assicura in particolare:

- a) il monitoraggio delle elezioni di ogni livello che si svolgono nella Regione del Veneto, anche mediante il mantenimento e l'implementazione delle banche dati statistico-elettorali del Consiglio;
- b) l'analisi e lo studio dei sistemi elettorali delle regioni e degli enti locali.

4. L'Osservatorio di cui al comma 3 assicura inoltre il monitoraggio e l'analisi delle dinamiche e degli orientamenti sociali e culturali attivi nella società veneta.

5. Le modalità di funzionamento delle attività degli osservatori di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.

6. L'Ufficio di presidenza può istituire osservatori speciali a carattere temporaneo per lo studio di specifiche tematiche di interesse consiliare.

7. L'istituzione degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 non può comportare l'attivazione di nuove strutture amministrative; spetta all'Ufficio di presidenza individuare le strutture consiliari cui compete supportare e coordinare le attività di ciascun osservatorio, di concerto con le altre strutture interessate, in ragione delle competenze disciplinari necessarie e delle funzioni coinvolte.

8. Per la realizzazione delle attività di studio e ricerca degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 l'Ufficio di presidenza può stipulare convenzioni con le Università e con altri istituti di ricerca pubblici e privati.

Articolo 29 - Accesso al ruolo unico del personale ⁴

1. L'accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico.
2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale e può utilizzare graduatorie della Giunta regionale in corso di validità.

Articolo 30 - Dirigenti del Consiglio regionale

1. La dirigenza del Consiglio regionale è ordinata in una unica qualifica, cui accedono sia coloro che già alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica dirigenziale sia coloro che successivamente la acquisiscono.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:
 - a) per concorso per titoli ed esami;
 - b) per corso-concorso.
3. Il numero complessivo delle posizioni di dirigente è determinato dall'Ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e comunque non può superare complessivamente le venti unità; nel computo non rientrano la posizione di Segretario generale del Consiglio regionale e di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 31 - Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Al fine di sopperire a specifiche esigenze amministrative e organizzative, e limitatamente ad un numero di posti non superiore all'otto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, gli incarichi previsti dagli articoli 18, 23 e 24 possono essere attribuiti dall'Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e comunque di durata non superiore a sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile

nel ruolo del Consiglio, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

3. L'incarico di cui al presente articolo ove conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto, comporta il collocamento in aspettativa o diversa disciplina, secondo quanto previsto dall'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

Articolo 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono affidati tenendo conto:

- a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;

- b) dei risultati conseguiti in precedenza;

- c) dei curricula professionali.

2. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorso centoottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.

Articolo 33 - Graduazione delle posizioni dirigenziali

1. Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, le posizioni dei dirigenti del Consiglio sono graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
 - a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
 - b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
 - c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.
3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

Articolo 34 - Trattamento economico dei dirigenti

1. La retribuzione dei dirigenti del Consiglio è determinata in conformità ai contratti collettivi per l'area della dirigenza regionale, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale.
2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
 - a) retribuzione di qualifica;
 - b) retribuzione di posizione;
 - c) retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di posizione è determinata per i livelli dirigenziali di cui all'articolo 15, comma 2, lettere da a) a c), con riferimento alla graduazione delle posizioni di cui all'articolo 33. Al dirigente capo servizio cui è conferito l'incarico di vicesegretario è corrisposta una somma determinata dall'Ufficio di presidenza fino ad un massimo del cinquanta per cento della differenza fra il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del comma 2 riconosciuto al dirigente capo servizio e quello riconosciuto, esclusa la eventuale retribuzione di risultato, al Segretario generale.
4. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti sulla base del sistema di valutazione di cui all'articolo 36.

Articolo 35 - Sostituzione dei dirigenti

1. Per assenze o impedimenti di breve durata del dirigente capo servizio, complessivamente non superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, il Segretario generale, su proposta dello stesso, individua il dirigente che lo sostituisce.

2. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l'esclusione dei periodi di congedo di maternità o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", la titolarità del relativo incarico è assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell'esperienza e delle esigenze organizzative.

Articolo 36 - Valutazione del personale

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, la metodologia e le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione sono disciplinati dal regolamento interno di organizzazione e amministrazione e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.

2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito in conformità alla normativa statale in materia.

3. L'Ufficio di presidenza può costituire, d'intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all'amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.

Articolo 37 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l'articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all' articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto dell'ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell'articolo 56, comma 15.

Articolo 38 - Disciplina della fornitura ed utilizzo di capi di vestiario e dell'uso di autoveicoli e natanti

1. Al fine di concorrere ad assicurare condizioni di sicurezza e forme di decoro nello svolgimento delle attività funzionali all'esercizio delle attività istituzionali del Consiglio regionale, sono forniti capi di vestiario correlati alle attività svolte per il personale preposto alle seguenti mansioni:

- a) addetto ai servizi di aula;
- b) addetto alla stamperia;
- c) autista;
- d) centralinista;
- e) motoscafista;
- f) operaio;
- g) usciere.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume le determinazioni conseguenti.
3. L'uso degli autoveicoli e dei natanti da parte del personale del Consiglio regionale è disciplinato nel regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

Capo III Relazioni sindacali e rapporto di lavoro

Articolo 39 - Relazioni sindacali

1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall'Ufficio di presidenza, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l'armonizzazione delle politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico.
2. Il Segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell'Ufficio di presidenza e compone la delegazione trattante unitamente al dirigente responsabile della struttura competente in materia individuato dall'Ufficio di presidenza.
3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente dal Consiglio regionale.
4. Il personale del Consiglio regionale individua, con autonome elezioni, le proprie rappresentanze sindacali.

Articolo 40 - Rapporti di lavoro

1. Il Consiglio regionale regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

Articolo 41 - Mobilità, comandi e distacchi del personale

1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità delle rispettive strutture operative e dell'utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.
2. La mobilità di cui al comma 1 è disciplinata da intese tra l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale nonché dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
3. La mobilità, i comandi e i distacchi di personale tra il Consiglio regionale e altri enti e amministrazioni si conformano alla disciplina statale e regionale in materia.

Articolo 42 - Attività extraimpiego del personale

1. Si applicano ai dipendenti del Consiglio regionale le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nonché dell'articolo 2105 del Codice civile.
2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 53 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è rilasciata dal Segretario generale verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e l'inesistenza di ragioni di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione del Consiglio regionale.
3. I criteri oggettivi di cui all'articolo 53, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono approvati dall'Ufficio di presidenza.

TITOLO VI

UNITÀ DI SUPPORTO DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI CONSILIARI

Capo I Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale

Articolo 43 - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una struttura denominata Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
2. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è assegnato un Capo di Gabinetto e la relativa dotazione di personale è definita dall'Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato B.
3. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale svolge anche le funzioni di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.
4. Il Capo del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.
5. L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale individuate tra il personale tratto dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, e termina con la cessazione del Presidente del Consiglio regionale che ha conferito l'incarico.⁵

6. Il trattamento economico è pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti capi dei servizi del Consiglio regionale.

7. Nell'ambito del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del Capo di Gabinetto.

Capo II Segreterie degli organi consiliari ⁶

Articolo 44 - Segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza

1. I vicepresidenti e i consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvalgono, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali, di strutture di seguito definite segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza.

2. Alle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è assegnato un responsabile e la relativa dotazione di personale è definita dall'Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato B.

Articolo 45 - Segreteria del portavoce dell'opposizione

1. Qualora i gruppi consiliari di minoranza si avvalgono della possibilità prevista dall'articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto di individuare un portavoce dell'opposizione, è istituita la segreteria del portavoce dell'opposizione, quale unità di supporto per l'esercizio delle relative funzioni istituzionali.

2. All'unità di supporto di cui al comma 1 è assegnato un responsabile ed una dotazione di personale definita dall'Ufficio di presidenza nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato B.

Articolo 46 - Segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari

1. I presidenti delle commissioni consiliari si avvalgono, quali unità di supporto della propria attività istituzionale, di strutture definite segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari.

2. Alle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari è assegnata una unità di personale nominata dall'Ufficio di presidenza su proposta del presidente della commissione consiliare, scelta dall'organico della amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente di categoria

non superiore alla categoria D.

3. L'incarico può cessare in qualsiasi momento e comunque termina in ogni caso con la cessazione dell'incarico del presidente della commissione che ne ha proposto la assunzione.

Capo III Segreterie dei gruppi consiliari

Articolo 47 - Segreterie dei gruppi consiliari⁷

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all'articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte assegnata con le seguenti modalità:

1. ai gruppi composti da un consigliere la spesa pari al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;

2. ai gruppi composti da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;

3. ai gruppi composti da tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 a cui è sommata la spesa di due unità di personale di categoria C1;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre. ⁸

4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del com-

ma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione", nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.⁹

6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell'allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.¹⁰

7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

Capo IV Rapporti di lavoro nelle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari

Articolo 48 - Dotazione di personale delle unità di supporto degli organi

1. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, alle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale per essi rispettivamente prevista; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.

2. In prima applicazione della presente legge, e fino alla fine della nona legislatura regionale, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, della Segreteria del Presidente del Consiglio regionale e delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza è quella prevista dai provvedimenti dell'Ufficio di presidenza già assunti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e della segreteria del portavoce dell'oppo-

sizione, è determinata obbligatoriamente dall'Ufficio di presidenza all'inizio di ogni legislatura regionale nei limiti della tabella 1 dell'allegato B.

Articolo 49 - Dotazione di personale delle unità di supporto dei gruppi

1. Alle segreterie dei gruppi consiliari è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale definita al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 47 e nei limiti di spesa definiti ai commi 2 e 3 dell'articolo 47; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.

Articolo 50 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto degli organi

1. Le segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione si avvalgono di un responsabile e, unitamente al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, di personale, tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente.

2. Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e la segreteria del portavoce dell'opposizione, unitamente al Gabinetto del Presidente e, per le legislature successive a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la segreteria del portavoce dell'opposizione, fermi restando i vincoli di legge e quanto previsto all'articolo 43 comma 5, possono avvalersi nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all'unità superiore, dell'organico previsto, anche di personale assunto con contratto a tempo determinato fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal Capo di Gabinetto, dal componente dell'Ufficio di presidenza interessato e dal portavoce dell'opposizione all'Ufficio di presidenza e da questo nominato.

3. L'incarico di responsabile delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione di cui al comma 1 è conferito con contratto di dirit-

to privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

4. Il rapporto di lavoro del responsabile di cui al comma 1 e del personale di cui al comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la cessazione del Capo di Gabinetto, del componente dell'Ufficio di presidenza o del portavoce della opposizione che ne ha proposto l'assunzione.

5. Per il responsabile delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza, ivi compreso il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e per il personale proveniente dai ruoli regionali o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, i relativi incarichi di responsabile e di Capo di Gabinetto e la assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali, sono prorogati fino all'assegnazione del personale richiesto dai nuovi componenti dell'Ufficio di presidenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data di elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza.

6. Per l'assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l'assenso dell'interessato.

7. L'orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto degli organi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

Articolo 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari ¹¹

1. Fermi restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 e i vincoli di legge, le segreterie dei gruppi consiliari si avvalgono di un responsabile e di personale tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal presidente del gruppo consiliare all'Ufficio di presidenza e da questo nominato.¹²

2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.

3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente rispettivamente all'80 e al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 e ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall'articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i consiglieri componenti la Giunta regionale.¹³

4. Al fine di assicurare adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi ed amministrativi afferenti la segreteria del gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare è tenuto alla individuazione del responsabile della segreteria del gruppo.

5. L'incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi

consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e, fatto salvo quanto previsto al comma 8,¹⁴ termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l'assunzione.

7. Nel caso di eccedenze determinatesi per effetto di quanto previsto all'articolo 47, comma 4, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il gruppo consiliare rimette nella disponibilità del Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, la quota necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell'articolo 52 e non spese.¹⁵

7 bis. Qualora quanto previsto al comma 7 non sia sufficiente a salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il finanziamento di tali rapporti è garantito per la quota mancante, in via prioritaria con le somme da assegnare e, ove non sufficienti, con le somme già assegnate ai sensi dell'articolo 52 comma 2 ai gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato presidente della Regione, secon-

do criteri proporzionali stabiliti dall'Ufficio di presidenza. Analogo criterio compensativo è applicato dall'Ufficio di presidenza nel caso si determinino delle eccedenze della spesa ripartita ai sensi dell'articolo 51, comma 3.¹⁶

7 ter. Qualora la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria dei gruppi consiliari, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere antecedentemente alla variazione del numero dei gruppi consiliari, per effetto di quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, determini il superamento del limite di cui all'articolo 47, comma 2, l'Ufficio di presidenza, in relazione all'entità dell'eccedenza, provvede all'individuazione delle unità di personale da assegnare al nuovo gruppo nell'ambito di quelle in servizio presso le segreterie dei restanti gruppi consiliari.¹⁷

7 quater. Nel caso si determini un'eccedenza del limite di cui all'articolo 47, comma 2 per effetto di quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, le nuove assegnazioni di personale sono autorizzate dall'Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto stabilito ai commi 7, 7 bis e 7 ter.¹⁸

8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l'incarico di cui al comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.¹⁹

8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell'articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto.²⁰

9. Per l'assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l'assenso dell'interessato.

10. Il personale delle segreterie dei gruppi consiliari opera alle dipendenze del presidente del gruppo consiliare.

11. L'orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto dei gruppi è disciplinato nel rispetto della

normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

12. Il Consiglio regionale garantisce l'aggiornamento e la formazione del personale delle unità di supporto dei gruppi e degli organi consiliari.

Articolo 52 - Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari

1. Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista.

3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.

4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2.

Articolo 53 - Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari²¹

1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'ar-

articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.

2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 45, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.

4 bis. Nei gruppi consiliari composti da uno, da due o da tre consiglieri, il trattamento economico del responsabile, per la durata dell'incarico può essere stabilito in misura ridotta rispetto al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 dell'importo sufficiente a finanziare il costo delle altre unità di personale di cui intende avvalersi il Presidente del gruppo, ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell'allegato B con corrispondente riduzione dell'orario di lavoro.²²

5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in

aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione e su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall'Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.

7. All'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione".

Articolo 54 - Poteri disciplinari

1. Il trattamento disciplinare del personale delle unità di supporto di cui al presente titolo è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili.
2. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura competente in materia su iniziativa dei responsabili delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari.
3. Le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle unità di supporto di cui al presente titolo sono esercitate dal Segretario generale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55 - Primo esercizio finanziario

1. Per il primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi dell'articolo 7, in sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall'attivazione o acquisizione di

beni, servizi e personale necessari per garantire l'autonomia consiliare.

Articolo 56 - Prima attuazione dell'assetto organizzativo

1. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano essere assegnati alle strutture del Consiglio regionale, ivi compresa la struttura dell'Ufficio del difensore civico e la struttura del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nonché alle segreterie dei gruppi consiliari e degli organi consiliari, ed il personale precedentemente assegnato alle strutture del Consiglio regionale e posto in comando o in aspettativa è inserito di diritto nel ruolo unico del personale del Consiglio regionale.

2. La dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è definita dall'Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato C.

3. I servizi consiliari di cui all'articolo 18 sono individuati e costituiti, su proposta del Segretario generale dall'Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine di scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La struttura competente in materia di attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto" e la struttura competente in materia di valutazione e controllo strategico della formazione professionale di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", sono ridefinite in conformità alla disciplina delle strutture del Consiglio regionale come individuate ai sensi della presente legge.

5. I dirigenti delle strutture di cui al comma 3 sono nominati dall'Ufficio di presidenza entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di

entrata in vigore della presente legge; gli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla loro scadenza.

6. Nelle more dell'attuazione del nuovo assetto organizzativo del Consiglio regionale di cui alla presente legge, l'incarico di Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3.

7. Gli uffici e posizioni dirigenziali individuali di cui agli articoli 23 e 24, sono individuati e costituiti, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti e del dirigente capo servizio interessato, dall'Ufficio di presidenza entro i sessanta giorni successivi alla nomina dei dirigenti capi dei servizi.

8. I dirigenti degli uffici e i titolari delle posizioni dirigenziali individuali di cui al comma 7 sono nominati dall'Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 5; gli incarichi di dirigente di unità complessa e di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti degli uffici e dei titolari delle posizioni dirigenziali individuali.

9. Le unità operative e di staff di cui agli articoli 25 e 26 sono individuate e costituite entro novanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi.

10. Gli incarichi di titolare di alta professionalità e di posizione organizzativa sono assegnati entro novanta giorni dalla individuazione e costituzione delle unità operative e di staff di cui al comma 9.

11. Gli incarichi di titolare di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla assegnazione degli incarichi di cui al comma 10.

12. Fino alla costituzione ed attivazione delle strutture organizzative della presente legge continuano ad operare le strutture amministrative del Consiglio regionale, così come previste e disciplinate dalle leggi regionali già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in quanto conformi allo Statuto.

13. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima.

14. Fino alla prima elezione delle rappresentanze sindacali autonome del Consiglio regionale le relazioni sindacali del Consiglio regionale sono esercitate con le rappresentanze sindacali della Regione del Veneto già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge

15. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale. In particolare, per quanto concerne le funzioni di ufficiale rogante il Consiglio regionale può avvalersi, in regime di convenzione con la Giunta regionale, dell'ufficiale rogante come individuato dalla Giunta regionale.

16. Fino all'adozione dell'atto o degli atti di cui al comma 15 e per quanto in essi non specificamente regolato, le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le relative funzioni amministrative e gestionali secondo la disciplina normativa e contrattuale vigente per il personale del Consiglio regionale.

Articolo 57 - Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale del Veneto, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autonomia quale assemblea legislativa regionale, ritenendo di conformarsi alle azioni di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, opera per perseguire, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un obiettivo di riduzione, nella misura del venti per cento per il personale dirigenziale e del dieci per cento per il personale non dirigenziale, della propria dotazione organica così come definita ai sensi dell'articolo 56 della presente legge.

2. Per le unità di personale eventualmente risultanti in so-

prannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1 nonché per i casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie della amministrazione, vengono avviate le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando anche le procedure e misure di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.

Articolo 58 - Norme di prima applicazione per le unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari

1. Le strutture delle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali sono mantenute in essere e continuano ad operare nell'esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico della unità di personale ad esse assegnata, continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La struttura della Segreteria della Presidenza del Consiglio, quale unità di supporto della attività istituzionale della Presidenza del Consiglio regionale è mantenuta in essere e continua ad operare nell'esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, già istituita, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è mantenuta in essere e continua ad operare nell'esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio

1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza, già istituite, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, sono mantenute in essere e continuano ad operare nell'esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni.

5. Alla data di individuazione e costituzione delle strutture amministrative del Consiglio regionale da parte dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 56, comma 3 e comma 7, e con decorrenza di effetti dal primo giorno del mese successivo:

a) il trattamento economico del responsabile già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari e il trattamento economico di livello dirigenziale del personale non responsabile delle segreterie dei gruppi, è quello definito dall'articolo 53 della presente legge;

b) al restante personale già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari si applica la disciplina di cui all'articolo 53 della presente legge.

6. Il trattamento economico delle unità di supporto degli organi e dei gruppi di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato fino alla data di decorrenza di effetti del nuovo trattamento economico previsto dal comma 5.

Articolo 59 - Fondi e limiti per spese di personale

1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell'allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3. Della gestione delle spese per il personale risponde in

modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l'andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;

b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l'anno successivo e i seguenti;

c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l'Ufficio di presidenza, annualmente, procede:

a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b) alla quantificazione delle medesime;

c) alla quantificazione e all'assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell'allegato C. Annualmente l'Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base

del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall'applicazione del presente comma viene riassegnata per l'anno al fondo regionale.

7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell'Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.

8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscono risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell'attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.

9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

10. Il Consiglio regionale nell'ambito dell'adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Articolo 60 - Rinvii

1. Per quanto concerne ogni ulteriore diverso aspetto afferente all'ordinamento del rapporto di lavoro del personale del Consiglio regionale continuano ad applicarsi la normativa statale e la normativa regionale di adeguamento vigenti in materia, intendendosi sostituiti alla Giunta regionale e le sue strutture l'Ufficio di presidenza e

le strutture del Consiglio regionale, la disciplina definita dalla presente legge regionale e dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.

Articolo 61 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, "Istituzione del Difensore civico"

*Omissis.*²³

Articolo 62 - Norma di abrogazione

1. Sono o restano abrogati:

a) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione":

1) l'articolo 52;

2) l'articolo 178 ad esclusione della tabella B;

3) gli articoli 179, 180;

b) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione":

1) i commi da 1 a 10 bis e l'ultimo periodo del comma 10 ter dell'articolo 8;

c) con riferimento alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del Difensore civico":

1) il comma 2 bis dell'articolo 14;

d) con riferimento alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione":

1) l'articolo 59.

2. Nelle more della attivazione dell'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche di cui all'articolo 28 della presente legge, l'Osservatorio della spesa già istituito, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio con il compito di monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa, è mantenuto in essere, secondo le attribuzioni e la disciplina definite dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 63 - Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

NOTE

1. Vedi le modifiche apportate agli artt. 47, 51 e 53 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale.
2. Vedi anche quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15, che dispone come per i procedimenti disciplinari riguardanti il personale dirigenziale e non dirigenziale “gli adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della struttura regionale competente in materia di personale.” e che “Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.”
3. In materia di procedimenti disciplinari vedi quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 ai sensi del quale “Art. 13 - Procedimenti disciplinari.
 1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso la Regione del Veneto, gli adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della struttura regionale competente in materia di personale.
 2. Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
4. Vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 recante: “Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto”.
5. Comma modificato da comma 1 art. 99 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole: “in possesso della qualifica dirigenziale”.”
6. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (comma 1) la Regione del Veneto attua quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di continuità economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati presso le unità organizzative e di supporto di diretta collaborazione rispettivamente della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle commissioni consiliari e del Portavoce dell'opposizione e (comma 2) dispone che sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data dell'entrata in vigore della legge (3 aprile 2014).
7. Vedi con riferimento ai commi 3, 5 e 6 le rispettive modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 e con decorrenza di effetti dalla XI legislatura. Nelle note è riportato il testo vigente fino alla XI legislatura.
8. Comma così sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo precedente così disponeva:
 - “3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:
 - a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell'allegato B;

- b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.
9. Testo così modificato dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 che ha disposto con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale la soppressione delle parole "e della tabella 2 dell'allegato B".
10. Testo così modificato dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 che ha disposto con decorrenza di effetti dalla XI Legislatura regionale la soppressione delle parole "e della tabella 3 dell'allegato B".
11. Vedi con riferimento ai commi 1, 3, 7 e 7 bis, le rispettive modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 e con decorrenza di effetti dalla XI legislatura. Nelle note è riportato il testo vigente fino alla XI legislatura.
12. Testo così modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 che ha disposto con decorrenza di effetti dalla XI legislatura la soppressione delle parole "nel limite massimo del 50 per cento, arrotondato alla unità superiore dell'organico previsto".
13. Comma così sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo precedente così disponeva:
 "3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da tre consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il Portavoce dell'opposizione e i consiglieri componenti la Giunta regionale".
14. Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 che ha aggiunto le parole ", fatto salvo quanto previsto al comma 8."
15. Comma così sostituito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo precedente così disponeva:
 "7. In caso di eccedenza rispetto al limite di cui all'articolo 49 per sopravvenute modificazioni nella composizione dei gruppi consiliari e fino alla nuova ripartizione delle risorse per il personale di cui all'articolo 47 commi 2 e 3, la riduzione delle risorse afferisce nell'ordine:
 a) alla spesa per il personale assegnato ai gruppi con contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione del responsabile del gruppo;
 b) al finanziamento per i rapporti di lavoro previsti al comma 1 dell'articolo 52."
16. Comma così sostituito dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo precedente così disponeva:
 "7 bis. Nel caso di eccedenze di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, i gruppi consiliari possono restituire al Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, le somme ricevute negli anni precedenti ai sensi dell'articolo 52."
17. Comma aggiunto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8

- agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale.
18. Comma aggiunto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti della XI legislatura regionale.
 19. Comma così sostituito dal comma 2 art. 5 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22.
 20. Comma aggiunto dal comma 3 art. 5 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22.
 21. Vedi con riferimento al comma 4 nella rispettiva nota, la modifica apportata al presente articolo dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 26, con decorrenza di effetti dalla XI legislatura.
 22. Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale.
 23. Articolo abrogato da lett. l) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, con decorrenza di effetti dalla X legislatura regionale.
L'articolo abrogato è il seguente: "Art. 61 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, "Istituzione del Difensore civico".
 1. All'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, in fine al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "L'Ufficio di presidenza determina la organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico".
 2. La struttura della segreteria dell'Ufficio del Difensore civico quale unità di supporto dell'attività istituzionale, come prevista dal comma 2 bis dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è mantenuta in essere e al relativo incarico della unità di personale ad essa assegnata continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica, come prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997 n. 1 e successive modificazioni."

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Allegati
A - B - C

Patrimonio della Regione del Veneto in uso al Consiglio regionale

Palazzo Ferro Fini
San Marco 2321
Venezia

Palazzo Torres Rossini
Via XXIII marzo
San Marco 2233
Venezia

Sede di Bacino Orseolo
Campo San Gallo
San Marco 1122
Venezia

Allegato B

Tabella 1 (articoli 43, 44, e 45)

Dotazione organica delle unità di supporto del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione

<i>Unità di supporto</i>	<i>Capo gabinetto</i>	<i>Responsabile Segreterie componenti UP e responsabile Portavoce opposizione (inq. economico cat. D3 p.o. fascia più alta)</i>	<i>Vicario Capo Gabinetto, (inq. economico cat. D1 p.o. fascia più alta)</i>	<i>C1</i>	<i>B3</i>	<i>Totali</i>
Gabinetto del Presidente	1		1	2	1	5
Vicepresidente vicario	-	1		1	1	3
Vicepresidente	-	1		1	1	3
Consigliere Segretario 1	-	1		-	1	2
Consigliere Segretario 2	-	1		-	1	2
Portavoce dell'opposizione	-	1		-	1	2
Totali	1	5	1	4	6	17

Le unità di supporto di categoria C1 e B3 indicate nella tabella 1 dell'Allegato B possono essere sostituite con unità di personale di categoria non superiore a D3²⁴

Tabella 2

*omissis*²⁵

Tabella 3

omissis²⁶

Tabella 4 (articolo 47)

Dotazione organica delle unità di supporto dei gruppi consiliari a partire dalla decima legislatura

<i>Numero consiglieri componenti il gruppo</i>	<i>Dirigente</i>	<i>D3</i>	<i>D1</i>	<i>C1</i>	<i>B3</i>	<i>Totali</i>
da 1 a 2	1			1	1	3
da 3	1		1	1	1	4
da 4 a 5	1	1	1	2	1	6
da 6 a 7	1	1	2	4	1	9
da 8 a 10	1	2	2	4	1	10
da 11 a 14	2	3	3	4	1	13
da 15 a 20	2	3	3	6	3	17
oltre 20	2	4	3	7	3	19

Tabella 1 (articoli 10 e 56)

Dotazione organica Consiglio regionale

	<i>Consiglio</i>	<i>Organismi di garanzia</i>	<i>Totale</i>
Dirigenti	18	2	20
D3	13	3	16
D1	41	5	46
C	73	5	78
B3	41	3	44
B1	17	1	18
Totale	203	19	222

Tabella 2 (articolo 59)

Fondo per le risorse decentrate

Fondo per il personale non dirigenziale

€ 2.745.000,00

duemilionesettecentoquarantacinquemila/00

Fondo per il personale dirigenziale

€ 1.185.000,00

unmilione centottantacinquemila/00

NOTE

24. Tabella modificata da comma 1 art. 102 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che alla fine ha aggiunto la seguente frase: "Le unità di supporto di categoria C1 e B3 indicate nella tabella 1 dell'Allegato B possono essere sostituite con unità di personale di categoria non superiore a D3".
25. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 ha disposto la abrogazione delle tabelle 2 e 3 dell'allegato B con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. La tabella 2 dell'allegato B così disponeva:
"TABELLA 2 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA MINIMA GARANTITA ALLE UNITÀ DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI A PARTIRE DALLA NONA LEGISLATURA REGIONALE
1 dirigente
1 unità di personale categoria C1
1 unità di personale categoria B3"
26. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 ha disposto la abrogazione delle tabelle 2 e 3 dell'allegato B con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. La tabella 3 dell'allegato B così disponeva:
"TABELLA 3 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA MINIMA GARANTITA ALLE UNITÀ DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI A PARTIRE DALLA DECIMA LEGISLATURA REGIONALE
1 dirigente
1 unità di personale categoria C1
1 unità di personale categoria B3"

**Trattamento indennitario
dei consiglieri regionali**

Legge regionale

30 gennaio 1997 n. 5 (BUR n. 10/1997)

Indice

93	Articolo 1 - Indennità dei consiglieri
94	Articolo 2 - Decorrenza delle indennità
94	Articolo 3 - Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
95	Articolo 4 - Servizi logistici e di trasporto per l'accesso alle sedi istituzionali della Regione del Veneto
95	Articolo 5 - Esclusioni
95	Articolo 5 bis - Limite di spesa per il trattamento indennitario
95	Articolo 6 - Rimborso spese
95	Articolo 7 - Commisurazione del trattamento
96	Articolo 8 - Variazioni
96	Articolo 8 bis – Componenti della Giunta regionale non Consiglieri regionali
97	Articolo 8 ter - Devoluzione degli emolumenti
97	Articolo 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici
97	Articolo 9 bis - Patrocinio legale
97	Articolo 10 - Applicazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30
98	Articolo 11 - Norma finanziaria
98	Articolo 12 - Abrogazioni
98	Articolo 13 - Termine di decorrenza
99	Note

LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1997, N. 5

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

Articolo 1 - Indennità dei consiglieri. ¹

1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.

2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata:

a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell'opposizione;

c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti.

3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.

6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative

cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto.

Articolo 2 - Decorrenza delle indennità.

1. La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri regionali decorre dalla data di proclamazione.
2. Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 decorrono dalla data di assunzione della funzione.

Articolo 3 - Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. ²

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale.
2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.
3. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00.
4. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l'esercizio del mandato.
5. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell'uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi

di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

6. L'Ufficio di presidenza emana, d'intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.

Articolo 4 - Servizi logistici e di trasporto per l'accesso alle sedi istituzionali della Regione del Veneto. ³

1. In ragione della unicità delle caratteristiche del centro storico di Venezia, capoluogo regionale e sede delle istituzioni della Regione del Veneto e delle conseguenti particolari difficoltà di accesso, l'Ufficio di presidenza assicura i servizi logistici e di trasporto necessari per l'accesso alle sedi del Consiglio regionale del Veneto ubicate nel centro storico di Venezia.

Articolo 5 - Esclusioni.

omissis ⁴

Articolo 5 bis - Limite di spesa per il trattamento indennitario.

omissis ⁵

Articolo 6 - Rimborso spese. ⁶

1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta, spettano:

- a) il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate;
- b) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
- c) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Articolo 7 - Commisurazione del trattamento indennitario all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali. ⁷

1. Il rimborso di cui all'articolo 3 è ridotto in caso di assen-

za dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli assessori.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri e agli assessori in missione, su mandato formale, rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

3. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza alle votazioni consiliari è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di presidenza medesimo.

4. La trattenuta di cui al comma 3 non si applica al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio regionale.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Variazioni.

*omissis*⁸

Articolo 8 bis – Componenti della Giunta regionale non Consiglieri regionali.⁹

1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.

2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri regionali¹⁰. Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.¹¹

Articolo 8 ter - Devoluzione degli emolumenti.

1. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al limite dell'intera somma al netto delle ritenute obbligatorie. ¹²

Articolo 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici.

1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale.

1 bis. Le somme di cui all'articolo 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni. ¹³

Articolo 9 bis - Patrocinio legale.

1. La disciplina prevista dall'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni si applica al Presidente della Giunta regionale e agli assessori nonché ai consiglieri regionali per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato. ¹⁴

Articolo 10 - Applicazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30.

1. Al Presidente della Giunta regionale, agli altri membri della Giunta regionale e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla carica ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari all'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ridotta di un quinto.

Articolo 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Articolo 12 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6;
- d) legge regionale 6 settembre 1988, n. 48;
- e) legge regionale 12 aprile 1994, n. 22.

Articolo 13 - Termine di decorrenza.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.

NOTE

- 1 - Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 2 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in precedenza modificato da art. 6 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.
- 2 - Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in precedenza modificato dall'art. 7 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.
- 3 - Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 4 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.
- 4 - Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.
- 5 - Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, in precedenza articolo aggiunto da art. 5 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1.
- 6 - Rubrica sostituita da comma 1 art. 8 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, in precedenza articolo sostituito da art. 6 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1. Con l'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 era stato abrogato tra l'altro il comma 3 bis dell'articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 che dettava disposizioni in materia di rimborso spese di trasporto.
- 7 - Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 5 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in precedenza modificato da art. 9 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4. Come precisato dall'articolo 5 comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, il presente articolo dà attuazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in ordine alla commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale.
- 8 - Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 12 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.
- 9 - Ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali, si applica a decorrere dalla decima legislatura ed ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 la disciplina del sistema previdenziale contributivo.
- 10 - Soppresse le parole "ad esclusione dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1° da comma 1 art. 9 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. L'articolo 8 bis, così come modificato, si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (1 maggio 2012).
- 11 - Articolo sostituito da art. 14 comma 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19. In precedenza introdotto dall'art. 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 18 che nell'art. 2 ha stabilito che gli oneri fanno capo ai capitoli 10 e 2100 del bilancio regionale.
- 12 - Articolo aggiunto da art. 13 comma 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19
- 13 - Comma sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, in precedenza comma inserito da comma 1 art. 37 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27.
- 14 - Articolo aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 11 settembre 2000, n. 19.

**Disciplina dell'assistenza sanitaria,
dell'assicurazione infortuni e del
trattamento indennitario diferito
in favore dei consiglieri regionali**

Legge regionale

10 marzo 1973 n. 9

Indice

TITOLO I

ASSISTENZA SANITARIA

105	Articolo 1
105	Articolo 2
105	Articolo 3
105	Articolo 4
105	Articolo 5
105	Articolo 6
106	Articolo 6 bis

TITOLO II

ASSICURAZIONE INFORTUNI

106	Sezione I - Assegno vitalizio
106	Articolo 7

TITOLO III

TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO

106	Articolo 8
107	Articolo 9
109	Articolo 10
109	Articolo 11
109	Articolo 12
110	Articolo 13
110	Articolo 14
110	Articolo 15
111	Sezione II - Assegno di reversibilità
111	Articolo 16
111	Articolo 17
112	Articolo 18
113	Articolo 19
113	Sezione III - Assegno di fine mandato
113	Articolo 19 bis
113	Sezione IV - Norme finanziarie e di applicazione
113	Articolo 20
113	Articolo 21
114	Note

LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, N. 9

Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali. ^{1 2 3 4}

TITOLO I

ASSISTENZA SANITARIA

Articolo 1

I Consiglieri Regionali ed i loro familiari a carico, che non usufruiscono per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, hanno diritto, a decorrere dal 1 aprile 1972, all'assistenza sanitaria. ⁵

Articolo 2

La relativa convenzione con un Ente mutualistico di diritto pubblico, scelto a trattativa privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa approvazione dell'Ufficio di Presidenza. ⁶

Articolo 3

I contributi da corrispondere all'Ente sono posti a carico per il 30 per cento dei singoli Consiglieri e per il 70 per cento del Bilancio del Consiglio. ⁷

Articolo 4

È istituita l'assicurazione obbligatoria in favore dei Consiglieri Regionali contro i rischi da infortunio, con decorrenza dal 31 aprile 1971.

L'assicurazione anzidetta copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa.

Articolo 5

La relativa convenzione con l'Istituto assicurativo di diritto pubblico, scelto a trattativa privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 6

I contributi da corrispondere all'Istituto assicurativo sono posti a carico per il 40 per cento dei singoli Consiglieri e per il 60 per cento del Bilancio del Consiglio.

Articolo 6 bis

*omissis*⁸

TITOLO II ASSICURAZIONE INFORTUNI

Sezione I - Assegno vitalizio^{10 11}

Articolo 7

1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalla presente legge e disposizioni attuative dell'Ufficio di Presidenza.¹²

2. L'istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono curati dall'Ufficio di Presidenza che può delegarli al dirigente della struttura regionale competente.¹³

3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

4. I contributi obbligatori di cui all'articolo 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione "Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni."¹⁴

TITOLO III TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO⁹

Articolo 8

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 7, alle spese derivanti dal trattamento indennitario differito si provvede con:

a) una quota posta a carico dei consiglieri regionali pari al 30 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, al netto delle ritenute fiscali erariali riferibili alla stessa, con ciò intendendosi quelle determinate esclusivamente su tale reddito, senza tener conto di eventuali altri redditi, deduzioni e detrazioni d'imposta, anche se conosciute dal sostituto d'imposta;

b) gli interessi eventualmente maturati, a partire dall'eser-

cizio 1973, sui fondi messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853;

c) eventuali altre elargizioni.

2. La quota di cui alla lettera a) del comma 1 è dovuta anche dai consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati in aspettativa a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell'indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.¹⁵

Articolo 9

1. Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio:

a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione;

b) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura fino all'ottava compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

1) abbiano compiuto sessanta anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi elevato ad almeno trenta mesi per i consiglieri eletti per la prima volta nell'ottava legislatura;

3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

c) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

1) abbiano compiuto sessantacinque anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

2) abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi;

3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

2. Hanno diritto inoltre a conseguire l'assegno vitalizio:

a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro età ed il periodo di contribuzione;

b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne

siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età;

c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.

3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età.

4. Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio:

a) i consiglieri, di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

b) i consiglieri, di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del sessantesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
60	0,7604
61	0,8016
62	0,8460
63	0,8936
64	0,9448

5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

6. I consiglieri, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo per l'ottenimento dell'assegno vitalizio nella misura massima,

hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del relativo periodo contributivo del quinquennio.¹⁶

Articolo 10

1. L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento dell'indennità consiliare lorda.

2. Ai soli fini della determinazione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato, l'indennità consiliare lorda è pari all'ottanta per cento dell'indennità parlamentare alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento¹⁷.

3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'assegno vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70 per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.

4. L'assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.

5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si procede a norma del comma 3.

6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.¹⁸

6 bis. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello maturato il diritto all'assegno medesimo. Nel caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l'acquisizione dell'assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d) dell'articolo 9 l'assegno è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della cessazione del mandato.¹⁹

Articolo 11²⁰

Qualora, successivamente alla liquidazione dell'assegno, sia vitalizio che di reversibilità, l'indennità consiliare avesse a subire variazioni, la misura dell'assegno sarà rideterminata per essere adeguata al nuovo importo dell'indennità.

Articolo 12

1. Il consigliere di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 9, che cessa dal mandato, ha la facoltà di continuare a

versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l'assegno vitalizio fino alla misura massima.

2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di esercizio del mandato non inferiore rispettivamente a dodici mesi o trenta mesi per la lettera b) ed a trenta mesi per la lettera c), hanno la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l'assegno vitalizio fino alla misura massima.

3. Il consigliere decade dalla facoltà prevista dai commi 1 e 2 qualora opti per la corresponsione dell'assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese.

4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del periodo contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per l'ottenimento dell'assegno vitalizio fino alla misura massima.²¹

Articolo 13

Il Consigliere che subentri nel mandato nel corso della legislatura, ha la facoltà di versare i contributi afferenti il periodo precedente la data d' inizio del proprio mandato, con decorrenza dall'inizio della legislatura medesima.

Articolo 14

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi.

2. Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di suo decesso. In tal caso non viene corrisposto l'assegno di fine mandato.²²

Articolo 15²³

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale.²⁴

Alla scadenza del mandato, l'assegno verrà rideterminato

secondo la maggiore misura frattanto maturata. L'assegno vitalizio è altresì sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l'assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.²⁵ L'assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L'assegno è ripristinato con la cessazione dall'incarico.²⁶ La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l'assegno stesso è ripristinato a richiesta dell'avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L'Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell'assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione.²⁷

Sezione II - Assegno di reversibilità^{28 29}

Articolo 16

Il diritto all'assegno di reversibilità si consegue alla morte dell'iscritto, sempre che siano stati effettuati almeno cinque anni di contribuzione.³⁰

Si prescinde da detto limite allorchè la morte sia intervenuta nel corso del mandato consiliare.

In tal caso, qualora il Consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'assegno di reversibilità viene commisurato all'importo minimo dell'assegno vitalizio.

Si consegue altresì il diritto all'assegno di reversibilità alla morte dell'iscritto nei cui confronti si fossero già verificate le condizioni previste dall'art. 9 per la concessione dell'assegno vitalizio.

Articolo 17

Hanno diritto a conseguire l'assegno di reversibilità:

a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione o il

convivente more uxorio nelle condizioni previste dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 con riferimento alla data di decesso del consigliere, finchè rimangano nello stato libero;³¹

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni o fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, se iscritti in regolare progressione di classe e non in posizione di fuori corso, a scuole statali o parificate o ad istituti universitari;

c) i genitori, in mancanza del coniuge o del convivente more uxorio³² e dei figli, se abbiano oltre sessantacinque anni di età, oppure siano inabili al lavoro proficuo ed in condizioni di bisogno, e già a carico del Consigliere deceduto.

Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, che versino in stato di bisogno e che alla data della morte del Consigliere convivevano a suo carico.

Sono altresì equiparati i figli legittimi minorenni del figlio premorto, se conviventi ed a carico del Consigliere defunto.

Articolo 18

L'assegno di reversibilità è commisurato all'assegno vitalizio liquidato o pertinente al Consigliere defunto, in base a percentuali variabili nel seguente modo:

a) al coniuge avente diritto o al convivente more uxorio, senza figli, il 60 per cento;³³

b) al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con un figlio avente diritto, l'80 per cento; al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con due figli aventi diritto, l'85 per cento; al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con tre o più figli aventi diritto, il 90 per cento;³⁴

c) al figlio avente diritto il 60 per cento; a due figli aventi diritto l'80 per cento diviso in parti uguali; a tre o più figli aventi diritto il 90 per cento diviso in parti uguali;

d) ad entrambi i genitori aventi diritto il 60 per cento; all'unico genitore superstite avente diritto il 50 per cento.

In caso di concorso, se uno degli aventi diritto muore o cessa comunque il suo diritto all'assegno, la misura dell'assegno viene adeguata alla nuova situazione secondo le norme del presente articolo.

L'assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal

mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare o dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per quest'ultimo il diritto a beneficiarne.³⁵

Articolo 19

*omissis*³⁶

Sezione III - Assegno di fine mandato³⁷

Articolo 19 bis

1. L'Ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell'indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.³⁸

2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.³⁹

2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l'assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall'Ufficio di Presidenza.⁴⁰

Sezione IV - Norme finanziarie e di applicazione

Articolo 20

*omissis*⁴¹

Articolo 21

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 8.200.000 per gli anni 1971- 1972, si fa fronte con i fondi stanziati al Cap. I - Rubrica I - Sez. I - Titolo I - Bilancio di spesa della Regione 1972.

Per gli esercizi 1973 e successivi, la spesa prevista in L. 6.700.000 annue, graverà sui corrispondenti capitoli di Bilancio.

NOTE

1. Titolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, sostituzione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28.
2. I commi 2 e 4 dell'articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 dettano disposizioni particolari a decorrere dall'anno 2006 in relazione alla contribuzione a carico dei consiglieri di cui all'articolo 8 al contributo di cui all'articolo 19 e agli assegni vitalizi e di reversibilità.
3. Per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla decima legislatura regionale si applica il sistema previdenziale contributivo di cui alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 "Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica".
4. Per effetto della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 "Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica" a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono ridotti secondo le modalità previste da detta legge.
5. Gli articoli 1, 2 e 3 devono ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
6. Gli articoli 1, 2 e 3 devono ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
7. Gli articoli 1, 2 e 3 devono ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
8. Articolo abrogato da comma 1 art. 95 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1. Il comma 2 dell'art. 95 della medesima legge regionale 1/2008 dispone che i contratti stipulati ai sensi dell'art. 6 bis cessano di avere efficacia al 30 giugno 2008.
9. Rubrica del Titolo III sostituita da comma 2 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, sostituzione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n.28.
10. Per effetto dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dalla decima legislatura regionale è abolito l'istituto dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità; vedi anche articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 che detta disposizioni transitorie per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature disponendo (comma 1) che "continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'istituto dell'assegno vitalizio e dell'istituto dell'assegno di reversibilità", disponendo (comma 2 e comma 4 quest'ultimo abrogato dall'art. 11 comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43) in ordine rispettivamente alla "facoltà di rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e di reversibilità" e alla "restituzione dei contributi versati" e disponendo (comma 3) che la rielezione nella decima legislatura o in legislature successive "non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all'istituto dell'assegno vitalizio e di reversibilità".
11. L'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 attesa la abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio disposta nei termini previsti dalla legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, dava atto al comma 1 che "non trovano applicazione le disposizioni contenute" nella lettera m) del

- comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012. In ordine alla disciplina della erogazione dell'assegno vitalizio vedi le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.
12. Comma così modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14, che ha sostituito le parole "dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4" con le parole "disposizioni attuative dell'Ufficio di Presidenza"; l'articolo 7, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 che al comma 1, lettera b), ha abrogato il regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4 ha disposto al comma 2 che "2. In attesa delle disposizioni attuative dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 così come modificato dall'articolo 3 comma 1 della presente legge, gli articoli 8, 9, 11, 12, 15 e 16 del regolamento regionale 30 giugno 1973 continuano ad applicarsi.". Il riferimento all'art. 9 è stato poi abrogato dall'art. 11 comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 e la materia oggetto di nuova disciplina per effetto dell'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43.
 13. Comma così sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14.
 14. Articolo così sostituito comma 1 art. 3 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 in precedenza sostituito da comma 3 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28.
 15. Articolo così sostituito da comma 4 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, sostituzione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28. In precedenza per quanto riguarda la quota a carico dei consiglieri l'originaria previsione del 10 per cento era stata elevata al 15% dall'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65, al 20 per cento dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 e rispettivamente al 23 per cento dal 1° gennaio 1994 e al 25 per cento dal 1° gennaio 1995 dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55, inoltre ai sensi della legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 dal 1° luglio 1993 la quota era calcolata sull'indennità consiliare al netto delle ritenute fiscali.
 16. Articolo così sostituito da comma 1 art. 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19, in precedenza sostituito da comma 5 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28.
 17. Comma così modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, che aggiunge alla fine le parole "alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento".
 18. Articolo così sostituito da comma 1 art. 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19, ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 5 le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. In precedenza sostituito da comma 6 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 ed era stato integrato dall'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 come novellato dalla lettera a) comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, dagli articoli 3 e 4 della medesima legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55, dall'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 e dall'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26.
 19. Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14.
 20. Norma ad effetti esauriti. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 19 febbraio 2009, n. 2 "A decorrere dal 1° gennaio 2006" gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in godimento al 31 dicembre 2005 e gli assegni vitalizi e di reversibilità

che saranno erogati successivamente sono, rispettivamente confermati nell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 e calcolati nell'ammontare dell'indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005. Vedi ora articolo 3 comma 7 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42.

21. Articolo così sostituito da comma 1 art. 6 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19, in precedenza sostituito da comma 9 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 ed era già stato integrato dall'articolo 5 legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 come novellato dall'articolo 36 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 e da articolo 39 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3.
22. Articolo così sostituito da comma 1 art. 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 in precedenza modificato da comma 10 art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28.
23. La disciplina della sospensione di cui al presente articolo si applica anche al trattamento previdenziale di tipo contributivo di cui alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 per effetto del rinvio operato dall'art. 7 di detta legge.
24. Comma così modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 che ha aggiunto alla fine le parole “, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale”.
25. Comma così sostituito dall'art. 1, legge regionale 16 agosto 1984, n. 45.
26. Comma aggiunto da art. 1 comma 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 33. Le disposizioni hanno effetto per coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 ricoprono gli incarichi ivi previsti, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della medesima legge.
27. Articolo così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 che aggiunge l'ultimo comma.
28. Per effetto dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dalla decima legislatura regionale è abolito l'istituto dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità; vedi anche articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 che detta disposizioni transitorie per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature disponendo (comma 1) che “continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'istituto dell'assegno vitalizio e dell'istituto dell'assegno di reversibilità”, disponendo (comma 2 e comma 4 quest'ultimo abrogato dall'art. 11 comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42) in ordine rispettivamente alla “facoltà di rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e di reversibilità” e alla “restituzione dei contributi versati” e disponendo (comma 3) che la rielezione nella decima legislatura o in legislature successive “non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all'istituto dell'assegno vitalizio e di reversibilità”.
29. La disciplina di cui alla presente sezione si applica anche al trattamento previdenziale di tipo contributivo di cui alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 per effetto del rinvio operato dall'art. 6 di detta legge.
30. Comma così novellato da comma 11 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 che ha soppresso alla fine le parole “alla Cassa”, novellazione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28.
31. Lettera così sostituita da comma 1 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19.
32. Lettera così modificata da comma 2 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha aggiunto le parole “o al convivente more uxorio” dopo “coniuge”.
33. Lettera così modificata da lett. a) comma 3 art. 8 della legge regionale 27

- luglio 2007, n. 19 che ha aggiunto le parole "o al convivente more uxorio" dopo "coniuge avente diritto".
34. Lettera così modificata da lett. b) comma 3 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha aggiunto le parole "o al convivente more uxorio" dopo "coniuge".
 35. Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14.
 36. Articolo abrogato da comma 1 art. 9 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19.
 37. Sezione inserita da comma 13 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, novellazione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28.
 38. Comma così sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.
 39. Articolo così sostituito da comma 1 art. 10 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19, ai sensi del successivo comma 2 le disposizioni hanno effetto a decorrere dalle cessazioni a qualsiasi titolo che si verificano dopo il 1° gennaio 2007. In precedenza inserito da comma 14 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28.
 40. Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.
 41. Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14.

**Disciplina integrativa delle
disposizioni della legge regionale
10 marzo 1973 n. 9**

Legge regionale

28 dicembre 1993 n. 55

Indice

123	Articolo 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1973, n. 9.
123	Articolo 2 - Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.
124	Articolo 3 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.
124	Articolo 4 - Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.
125	Articolo 5 - Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.
126	Articolo 6 - Disciplina integrativa delle disposizioni in materia di assegno di fine mandato.
126	Articolo 7 - Norma finanziaria
127	Note

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 55

Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di "istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali", e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali. ¹

Articolo 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1973, n. 9. ²

1. La quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 è elevata al ventitre per cento dell'indennità consiliare lorda a decorrere dal 1° gennaio 1994 e al venticinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ³

Articolo 2 - Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9. ⁴

1. I consiglieri regionali, eletti per la prima volta a decorrere dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto a percepire l'assegno vitalizio, dopo la cessazione del mandato, alle seguenti condizioni:

- a) abbiano compiuto 60 anni di età, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge;
- b) abbiano esercitato il mandato per almeno 30 mesi;
- c) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno 5 anni.

2. Resta ferma l'applicabilità ai consiglieri di cui al comma 1 delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

2 bis. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età. ⁵

Articolo 3 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9. 6

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 è aggiunto il seguente comma:
omissis ⁷

Articolo 4 - Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9. ⁸

Per i consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato secondo la seguente tabella, sulla base della indennità consiliare lorda relativa al mese a cui l'assegno si riferisce:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità consiliare lorda
5	30%
6	33%
7	36%
8	41%
9	44%
10	47%
11	50%
12	53%
13	56%
14	59%
15	63%
16	ed oltre 67%

2. Nel caso previsto dalla lettera b) del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, ai consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'assegno vitalizio è dovuto nella misura minima del 30 per cento.

3. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

4. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

Articolo 5 - Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n 9.⁹

1. I consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge 10 qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a dodici mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a dodici mesi di mandato o che, pur avendone facoltà non intendano continuare il versamento, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.¹¹

1 bis.

*Omissis*¹²

2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio.

Articolo 6 - Disciplina integrativa delle disposizioni in materia di assegno di fine mandato. ¹³

1. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, come sostituito dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100, la frazione di anno, che sia pari almeno a 6 mesi e 1 giorno, si calcola come anno intero.

Art. 7 - Norma finanziaria. ¹⁴

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 10 del bilancio di previsione della Regione, il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

NOTE

1. Legge abrogata da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, abrogazione confermata da art. 12 comma 1 lett. a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19; tuttavia l'art. 11 della medesima legge regionale n. 19/2007 prevede che "Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge che siano già titolari di assegno vitalizio in corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso ai sensi dell'articolo 15, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, nonché per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali stanno maturando le condizioni per l'ottenimento dell'assegno medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, così come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 e dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 così come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.". Inoltre il comma 2 dell'art. 12 prevede che l'abrogazione dell'art. 4 dei commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 decorre dal 1° gennaio 2010.
2. Intendesi "legge regionale 10 marzo 1973, n. 9". Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, tuttavia vedi nota nel titolo.
3. Testo riportato nell'art. 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.
4. Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, tuttavia vedi nota nel titolo.
5. Comma aggiunto da lettera a) comma 5 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.
6. Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, tuttavia vedi nota nel titolo.
7. Testo riportato nell'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.
8. Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, abrogazione confermata da art. 12 comma 1 lett. a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 tuttavia vedi nota nel titolo. Inoltre ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della medesima legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 l'abrogazione dei commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall'1 gennaio 2010.
9. Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, tuttavia vedi nota nel titolo.
10. Comma modificato da lettera b) comma 5 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 che ha sostituito le parole "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali" con le parole "I consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge". Il comma 6 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 dispone che: "Le disposizioni del comma 5, lettere b) e c) si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006".
11. Comma sostituito da comma 1 art. 39 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
12. Comma abrogato da lettera c) comma 5 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2. Il comma 6 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 dispone che: "Le disposizioni del comma 5, lettere b) e c) si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006". In precedenza comma aggiunto da comma 1 art. 36 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2.
13. Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, tuttavia vedi nota nel titolo.
14. Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, tuttavia vedi nota nel titolo.

**Introduzione del sistema
previdenziale di tipo contributivo
per i consiglieri eletti nelle
legislature decima e successive**

Legge regionale

23 dicembre 2014 n. 42

Indice

133	Capo I - Finalità e obiettivi
133	Articolo 1 - Finalità
133	Capo II - Sistema previdenziale di tipo contributivo
133	Articolo 2 - Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali
133	Articolo 3 - Sistema contributivo
135	Articolo 4 - Diritto al trattamento previdenziale
135	Articolo 5 - Sistema pro rata
136	Articolo 6 - Reversibilità
136	Articolo 7 - Sospensione ed esclusione dell'erogazione del trattamento previdenziale
136	Articolo 8 - Applicazione del trattamento previdenziale ai componenti della Giunta regionale
136	CAPO III - Disposizioni finali
136	Articolo 9 - Trasparenza
136	Articolo 10 - Norma finale
137	Articolo 11 - Norma di abrogazione
137	Articolo 12 - Norma finanziaria
137	Articolo 13 - Entrata in vigore

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 42

Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012

Capo I Finalità e obiettivi

Articolo 1 - Finalità.

1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi delle istituzioni regionali, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive.

Capo II Sistema previdenziale di tipo contributivo

Articolo 2 - Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.

1. A decorrere dalla decima legislatura regionale ai consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale ¹, corrisposto in 12 mensilità, basato su un sistema di calcolo contributivo, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale ², sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

Articolo 3 - Sistema contributivo.

1. I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla contribuzione previdenziale che si effettua mediante ritenute mensili sull'indennità di carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

2. I consiglieri e assessori regionali possono optare per una copertura pensionistica del mandato mediante versamento a fondi pensione privati o altre forme; l'esercizio dell'opzione deve essere pubblicato nella sezione am-

- ministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale.³
3. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e la quota a carico del Consiglio regionale sono stabilite nella tabella A, allegata come parte integrante alla presente legge, e sono aggiornate dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto delle medesime quote applicate per i componenti della Camera dei deputati.
4. Il trattamento previdenziale⁴ di cui all'articolo 2 è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella B, allegata quale parte integrante alla presente legge, relativa all'età del consigliere regionale al momento del conseguimento del diritto al trattamento previdenziale.⁵ I coefficienti di trasformazione di cui alla tabella B sono aggiornati dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto dei medesimi aggiornamenti applicati per i componenti della Camera dei deputati.
5. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero di mesi.
6. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione stabilito dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto del medesimo tasso applicato per i componenti della Camera dei deputati.
7. L'importo del trattamento previdenziale⁶, determinato ai sensi dei commi da 3 a 6 del presente articolo, e degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni e integrazioni, è rivalutato annualmente, a partire dall'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decor-

renza del trattamento previdenziale ⁷ è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione. L'Ufficio di presidenza procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente.

Articolo 4 - Diritto al trattamento previdenziale.⁸

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento previdenziale ⁹ al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi nel Consiglio regionale del Veneto.

2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale ¹⁰ è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni. Hanno diritto inoltre a conseguire il trattamento previdenziale ¹¹ i consiglieri che rientrano nelle condizioni previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Gli effetti economici del trattamento previdenziale ¹² decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

5. Nel caso in cui il consigliere regionale, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo.

6. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale ¹³ con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Articolo 5 - Sistema pro rata.

1. Per i consiglieri eletti nelle legislature regionali precedenti alla decima e che siano successivamente rieletti,

l'importo del trattamento previdenziale ¹⁴ è determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data della fine della nona legislatura regionale, secondo la normativa vigente, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato consiliare esercitato.

Articolo 6 - Reversibilità.

1. Al trattamento previdenziale ¹⁵ di cui alla presente legge si applica la disciplina della reversibilità stabilita per gli assegni vitalizi dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 - Sospensione ed esclusione dell'erogazione del trattamento previdenziale. ¹⁶

1. Al trattamento previdenziale ¹⁷ di cui alla presente legge si applica la disciplina di esclusione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e la disciplina di sospensione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

Articolo 8 - Applicazione del trattamento previdenziale ¹⁸ **ai componenti della Giunta regionale.**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali.

Capo III Disposizioni finali

Articolo 9 - Trasparenza.

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono il trattamento previdenziale ¹⁹, l'assegno vitalizio, la reversibilità, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 10 - Norma finale.

1. L'accertamento e la certificazione dello stato di inabilità permanente ai fini di cui alla presente legge e della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni sono effettuati dalla azienda unità locale socio sanitaria territorialmente competente mediante i relativi organi medici.

1 bis. Il trattamento previdenziale disciplinato dalla pre-

sente legge ha la stessa natura del trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 ai fini dell'applicazione delle norme sul trattamento fiscale dei redditi e sulla contribuzione pensionistica per i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive.²⁰

Articolo 11 - Norma di abrogazione.

1. Sono o restano abrogati:

- a) l'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4;
- b) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4;
- c) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 il riferimento all'articolo 9 è soppresso.

Articolo 12 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 e relativamente alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 3, con le maggiori entrate derivanti al bilancio del Consiglio regionale dalla quota di contributo a carico dei consiglieri regionali di cui all'allegato A), parte integrante della presente legge;
- b) con riferimento al trattamento previdenziale di tipo contributivo previsto per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla decima legislatura regionale, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari afferenti all'undicesima e successive legislature regionali.

Articolo 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A: AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012

**ALLEGATI
TABELLE A - B**

Tabella A di cui all'articolo 3, comma 3

Quote di contributo a carico del consigliere regionale e del consiglio regionale

La quota di contributo a carico del consigliere regionale è pari al venticinque per cento della base imponibile come definita all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

La quota a carico del Consiglio regionale è pari a 1,4 volte la quota a carico del consigliere regionale.

Tabella B di cui all'articolo 3, comma 4

Coefficienti di trasformazione

<i>Divisore</i>	<i>Età</i>	<i>Valore</i>
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,793	65	5,620%

Per ogni anno di età dopo il sessantacinquesimo si applica un incremento di valore pari allo 0,2 per cento.

NOTE

1. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
2. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
3. Comma sostituito da comma 1 art. 56 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45. Ai sensi del comma 4 dell'art. 56 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 qualora sia esercitata la opzione, per i contributi versati nel corso della legislatura è ammessa la restituzione, senza corresponsione di interessi, su richiesta, al termine del mandato, previa rinuncia al trattamento previdenziale qualora il consigliere ne abbia maturato il diritto.
4. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
5. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
6. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
7. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
8. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
9. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
10. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
11. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
12. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
13. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
14. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
15. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
16. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
17. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
18. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
19. Espressione "pensione" sostituita da "trattamento previdenziale".
20. Comma aggiunto da comma 2 art. 56 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari

Legge regionale

27 novembre 1984 n. 56 (BUR n. 55/1984)

Indice

145	Articolo 1 - Oggetto
145	Articolo 2 - Sede e servizi
145	Articolo 2bis - Spese per il personale
146	Articolo 3 - Contributi
147	Articolo 3.1 - Messa a disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi del Consiglio Regionale del Veneto
147	Articolo 3bis
147	Articolo 4
147	Articolo 5
147	Articolo 6 - Rendiconto di esercizio annuale
148	Articolo 6bis - Misure per la trasparenza del finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari
147	Articolo 7
147	Articolo 8
147	Articolo 9
147	Articolo 10
147	Articolo 11
147	Articolo 12
147	Articolo 13
147	Note

LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Articolo 1 - Oggetto.

La Regione Veneto assicura ai Gruppi consiliari il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Articolo 2 - Sede e servizi

Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza, di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.

L'Ufficio di Presidenza assicura al gruppo consiliare misto sede e servizi adeguati in modo da garantire ai consiglieri aderenti al gruppo l'assolvimento in forma autonoma delle proprie funzioni. ¹

L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regola l'accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale. ²

In caso di cambiamento del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

Articolo 2 bis - Spese per il personale. ³

1. A partire dalla decima legislatura regionale l'ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, non può complessivamente eccedere l'importo determinato sulla base del parametro omogeneo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ot-

tobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale e dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 3 - Contributi. ^{4 5}

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3. Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.

6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d'opera intellettuale o altro.

7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell'anno di erogazione an-

che negli anni successivi purché entro il termine della legislatura. ⁶

Articolo 3.1 - Messa a disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi del Consiglio Regionale del Veneto. ⁷

1. I contributi a carico dei fondi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale spettanti e assegnati ai Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari" per le spese inerenti le attività istituzionali possono essere, in tutto o in parte, messi a disposizione della Giunta regionale come da conforme indicazione del Presidente del Gruppo consiliare e secondo le modalità stabilite e le indicazioni di destinazione definite dall'Ufficio di presidenza, per il contrasto alle emergenze.

2. La destinazione dei contributi già incassati dal Gruppo consiliare, come prevista ai sensi di cui al comma 1, costituisce minore entrata a titolo di contributi spettanti ed assegnati al Gruppo consiliare ed è rendicontata con segno negativo nella voce relativa ai fondi trasferiti per spese di funzionamento del rendiconto di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 5 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 recante il recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Articolo 3 bis - Unificazione di Gruppi.

[omissis] ⁸

Articolo 4 - Divieto di finanziamento a partiti

[omissis] ⁹

Articolo 5 - Attività dei gruppi consiliari.

[omissis] ¹⁰

Articolo 6 - Rendiconto di esercizio annuale. ^{11 12}

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, ogni gruppo è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti, distinguendo quelle trasferite nell'anno di riferimento del rendiconto e quelle trasferite negli anni precedenti e non ancora spese all'inizio dell'esercizio di riferimento.

2. Il rendiconto è trasmesso dal presidente di ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale entro cinquantacinque¹³ giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai fini della successiva trasmissione al Presidente della Regione del Veneto per gli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2 bis. Il rendiconto è sottoscritto da tutti coloro che sono stati presidenti del gruppo nel periodo di riferimento del rendiconto medesimo.¹⁴

3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.

4. Fino al recepimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle linee guida di cui al comma 1 deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, il rendiconto di cui al comma 1 è redatto secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 6 bis - Misure per la trasparenza del finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari.¹⁵

1. È istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari. Tali dati sono pubblicati in un'apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali."

Articolo 7
[omissis]¹⁶

Articolo 8
[omissis]¹⁷

Articolo 9
[omissis]¹⁸

Articolo 10
[omissis]¹⁹

Articolo 11
[omissis]²⁰

Articolo 12 - (Abrogazioni di leggi).

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- 25 gennaio 1973, n. 3;
- 13 gennaio 1976, n. 4;
- 9 settembre 1977, n. 54;
- 9 marzo 1979, n. 14;
- 10 agosto 1979, n. 52;
- 30 luglio 1981, n. 45.

Articolo 13 - Norma finanziaria

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 17 dello Statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Alla spesa si provvede, per l'anno in corso, facendo riferimento al Cap. 30 del bilancio di previsione della Regione del corrente esercizio finanziario e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente capitolo.

NOTE

1. Comma aggiunto da art. 37 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.
2. Comma così sostituito da art. 1, legge regionale 10 novembre 1988, n. 56.

3. Articolo inserito da comma 1 art. 12 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47. Vedi per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 quanto disposto dall'articolo 13 comma 1 L.R. 47/2012; vedi altresì quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 13 L.R. 47/2012 in ordine alla non applicazione alle spese per il personale dei Gruppi consiliari dei limiti stabiliti dal decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
4. Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 14 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.
5. In ordine alla disciplina dei contributi di cui al presente articolo, in esito alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, vedi art. 4 legge regionale 7 novembre 2013, n. 28.
6. Per la interpretazione autentica del presente comma, vedi comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 ai sensi del quale "Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 si interpreta nel senso che gli avanzi finanziari degli anni antecedenti il 2013 possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa previste dal modello di rendiconto approvato con DPCM 21 dicembre 2012, ivi comprese le spese per il personale dei gruppi consiliari."
7. Articolo inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 16.
8. Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.
9. Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.
10. Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.
11. Articolo così sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.
12. Vedi anche art. 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 che reca la disciplina degli adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
13. Comma così modificato da lettera a) comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 che ha sostituito la parola "cinquanta" con la parola "cinquantacinque"
14. Comma aggiunto da lettera b) comma 1 articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
15. Testo inserito da comma 1 art. 16 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.
16. Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
17. Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
18. Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
19. Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
20. Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Contributo ai gruppi consiliari

Legge regionale

7 novembre 1995 n. 44

Indice

155	Articolo 1 - Contributo ai Gruppi consiliari
155	Articolo 1 bis - Disposizioni particolari per lo scioglimento di un gruppo consiliare
155	Articolo 2 - Norma finanziaria
155	Note

LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1995, N. 44

Contributo ai gruppi consiliari

Articolo 1 - Contributo ai Gruppi consiliari.

1. I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e ai sensi dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura eccedono le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica per esigenze di primo insediamento. 1 bis. Il contributo di primo insediamento di cui al comma 1 può essere utilizzato in tutto o in parte dal gruppo per rimborsare eventuali saldi debitori verso il Consiglio regionale del corrispondente gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite all'ultimo anno della legislatura. ¹

Articolo 1 bis - Disposizioni particolari per lo scioglimento di un gruppo consiliare.

In caso di scioglimento di un gruppo consiliare nel corso della legislatura, al nuovo gruppo di appartenenza è attribuita per ogni consigliere proveniente dal gruppo che si è sciolto una quota parte del saldo contabile. La quota parte si calcola dividendo il saldo contabile del gruppo che si è sciolto per il numero dei consiglieri che costituivano il gruppo medesimo. ²

Articolo 2 - Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione rispetto alle somme stanziare allo stesso scopo sul capitolo n. 30 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari" del medesimo bilancio.

NOTE

1. Comma aggiunto da art. 39 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.
2. Articolo aggiunto da comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29. In fase di prima applicazione le disposizioni del presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1998.

**Disposizioni per la riduzione
e il controllo delle spese
per il funzionamento
delle istituzioni regionali**

Legge regionale

21 dicembre 2012 n. 47 (BUR n. 106/2012)

Indice

TITOLO I

FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI

- 161 **CAPO III - Disciplina del trattamento indennitario differito - assegno di fine mandato e assegni vitalizi**
- 161 Articolo 7 - Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in materia di assegno vitalizio.
- 161 **CAPO IV - Pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri regionali e degli assessori**
- 161 Articolo 8 - Obbligo di presentazione delle dichiarazioni
- 162 Articolo 9 - Termini di presentazione
- 162 Articolo 10 - Pubblicazione
- 162 Articolo 11 - Sanzioni amministrative
- 163 **CAPO V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari**
- 163 Articolo 13 - Spese dei gruppi consiliari

TITOLO III

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO

- 165 Articolo 21 - Istituzione
- 165 Articolo 22 - Composizione e nomina
- 165 Articolo 23 - Pareri obbligatori
- 166 Articolo 24 - Compiti consultivi, di verifica e di controllo
- 166 Articolo 25 - Modalità di esercizio delle funzioni
- 167 Articolo 26 - Funzionamento
- 167 Articolo 27 - Elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto
- 168 Articolo 28 - Durata della carica
- 169 Articolo 29 - Responsabilità
- 169 Articolo 30 - Indennità e rimborso spese
- 169 Articolo 31 - Cause di esclusione ed incompatibilità
- 171 Note

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 47

Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

TITOLO I

FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI

CAPO III

Disciplina del trattamento indennitario differito - assegno di fine mandato e assegni vitalizi

[omissis]

Articolo 7 - Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in materia di assegno vitalizio.¹

[omissis]

2. È esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale, l'erogazione dell'assegno vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

3. Il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare l'insussistenza di condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione e, in caso di sopravvenute condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni, fatta salva la possibilità di procedere in via d'ufficio.

4. L'Ufficio di presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

**Capo IV
Pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri regionali e degli assessori**

Articolo 8 - Obbligo di presentazione delle dichiarazioni.

1. I consiglieri regionali e gli assessori regionali non consiglieri sono tenuti a presentare due distinte dichiarazioni concernenti la propria situazione reddituale e patrimoniale. La prima dichiarazione deve contenere i dati fondamentali del reddito desumibili dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. La seconda dichiarazione deve contenere tutti gli elementi costitutivi del patrimonio,

con particolare riguardo agli elementi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate ogni anno, nonché all'inizio e alla fine del mandato.

3. L'Ufficio di presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Articolo 9 - Termini di presentazione.

1. Le dichiarazioni da presentare annualmente debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio regionale entro il mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'Agenzia delle entrate per la trasmissione telematica del modello previsto per le persone fisiche.

2. Le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni da presentare all'inizio e alla fine del mandato sono approvati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, in osservanza di quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti".

3. L'Ufficio di presidenza può, con propria deliberazione, in caso di necessità e prima della scadenza, differire i termini di cui ai commi 1 e 2 per un periodo massimo di due mesi.

Articolo 10 - Pubblicazione.

1. Le dichiarazioni pervenute alla Presidenza del Consiglio regionale sono pubblicate in un'apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) entro i due mesi successivi alla scadenza prevista dal comma 1 dell'articolo 9 o a quella prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 2 dell'articolo 9 nel caso delle dichiarazioni relative all'inizio e alla fine del mandato.

2. L'Ufficio di presidenza può, con propria deliberazione, differire tale termine per un periodo massimo di un mese.

Articolo 11 - Sanzioni amministrative.

1. In caso di inadempienza, anche parziale, il Presidente del Consiglio regionale procede ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 441 del 1982, diffidando il consigliere o l'assessore non consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. In caso di persistente inadempienza, l'Ufficio di presidenza commina una sanzione amministrativa, per ognuna delle dichiarazioni mancanti, da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

[omissis]

CAPO V
Norme per il
funzionamento
dei gruppi consiliari

Articolo 13 - Spese dei gruppi consiliari. ^{2 3}

1. La Regione del Veneto, a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, fissando nel limite stabilito dall'articolo 2 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 così come inserito dall'articolo 12 della presente legge, la definizione del tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari. ⁴

1 bis. Gli incarichi di collaborazione dei gruppi consiliari hanno carattere fiduciario e sono affidati con modalità di natura privatistica. ⁵

1 ter. Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.", convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa." e dal DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.", l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 quater, definisce le tipologie di spesa inerenti alle attività istituzionali dei gruppi consiliari. ⁶

1 quater. Fra le spese per attività istituzionali dei gruppi consiliari rientrano anche quelle sostenute nell'esercizio finanziario 2013 e successivi, derivanti dalle seguenti attività:

- a) promozione e divulgazione delle attività e delle iniziative della Regione, del gruppo e dei singoli consiglieri, anche tramite pubblicazioni, opuscoli, fogli informativi, volantini, manifesti, lettere, gadget promozionali, messaggi di posta elettronica, sms, mms, newsletter, mezzi di comunicazione di massa e ogni altro strumento divulgativo;
- b) divulgazione e valorizzazione della legislazione regionale e degli atti degli organi, enti e società regionali;
- c) manifestazioni ed eventi, seminari, incontri, riunioni e relative spese di ospitalità per i relatori e i rappresentanti di enti, associazioni, comitati e movimenti a rilevanza sociale, culturale e sportiva o di personalità negli stessi settori;
- d) attività di formazione, aggiornamento e seminari di studio per i consiglieri, i dipendenti e collaboratori del gruppo consiliare;
- e) studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti valoriali della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, della qualità dell'attività istituzionale dei gruppi consiliari e della Regione. ⁷

1 quinquies. Per le attività istituzionali dei gruppi consiliari sono altresì ammesse le seguenti spese:

- a) acquisto di quotidiani, periodici, pubblicazioni e libri, in formato cartaceo, elettronico e on-line;
- b) spese logistiche, quali affitto di sale, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari, per riunioni e incontri fuori sede del gruppo o dei singoli consiglieri autorizzati dal Presidente del gruppo consiliare;
- c) missioni dei collaboratori e dei dipendenti assegnati al gruppo consiliare, autorizzate dal presidente del gruppo, anche con uso del mezzo proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417 "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali". ⁸

2. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[omissis]

TITOLO III - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO

Articolo 21 - Istituzione.

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale, in attuazione dell'articolo 59 dello Statuto e dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Articolo 22 - Composizione e nomina.

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 27, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano in eguale misura al Collegio supporto tecnico e risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale assumono, concordandoli preventivamente, i provvedimenti relativi.

Articolo 23 - Pareri obbligatori.

1. Il Collegio esprime parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati.

2. Il parere sui disegni di legge di bilancio e di assestamento del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I disegni di legge di cui al comma 1, prima della loro trasmissione al Consiglio regionale, sono inviati al Collegio per l'espressione del parere. I pareri del Collegio sono resi entro quindici giorni dal ricevimento e sono allegati all'atto di trasmissione del disegno di legge al Consiglio regionale. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere se ne prescinde e della mancata espressione viene fatta menzione nell'atto di trasmissione del disegno di legge al Consiglio regionale.

5. Nel trasmettere il disegno di legge al Consiglio regionale, la Giunta regionale motiva l'eventuale mancato adeguamento al parere espresso dal Collegio.

6. Qualora il parere del Collegio non sia allegato ovvero non vi sia motivazione di tale carenza, i disegni di legge di cui al comma 1 sono dichiarati irricevibili dal Consiglio regionale.

7. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine agli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere ai sensi del comma 1.

Articolo 24 - Compiti consultivi, di verifica e di controllo.

1. Il Collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 23:

- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- c) su richiesta della Giunta regionale o di almeno un terzo dei consiglieri regionali esprime pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
- d) riferisce al Consiglio regionale e alla giunta regionale su gravi irregolarità di gestione.

Articolo 25 - Modalità di esercizio delle funzioni.

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, forniscono tutte le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni del Collegio, anche in relazione agli enti regionali. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e ai

documenti della Regione e degli enti regionali, necessari a garantire l'adempimento delle funzioni assegnate con la presente legge.⁹

2. Il Collegio, su richiesta rispettivamente della Giunta regionale o delle commissioni consiliari competenti, deve intervenire alle sedute convocate per l'esame dei disegni di legge di cui all'articolo 23.

3. Il Collegio è, altresì, tenuto ad intervenire ad altre sedute della Giunta regionale in caso di richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Articolo 26 - Funzionamento.

1. Le funzioni del Collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

3. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per i compiti di cui all'articolo 24.

4. Il presidente del Collegio, o un componente da questi espressamente delegato, può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 24, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali atti.

5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni, delle verifiche effettuate e delle decisioni adottate. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

6. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, il regolamento di funzionamento e lo trasmette al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

Articolo 27 - Elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge n. 148 del 2011.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i criteri per la tenuta dell'elenco; il provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet del Consiglio regionale.

4. L'elenco ha natura permanente, viene aggiornato sulla base delle domande presentate ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio regionale.

Articolo 28 - Durata della carica.

1. Il Collegio dura in carica cinque anni¹⁰ a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta. Al rinnovo del Collegio provvede il Consiglio regionale entro il termine di scadenza, secondo le modalità di cui all'articolo 22.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza;
- c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal Registro dei revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità; la decadenza viene dichiarata con provvedimento del Consiglio regionale.

5. Il componente del Collegio è revocabile qualora non provveda a rilasciare il parere di cui all'articolo 23 per tre volte o, comunque, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio; la revoca è disposta con provvedimento del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolti dalla commissione consiliare competente, ed è avviata dal Presidente del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Articolo 29 - Responsabilità.

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del Collegio rispondono, altresì, della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 30 - Indennità e rimborso spese.¹¹

1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica annua spettante ai consiglieri regionali, maggiorata del 50 per cento per il Presidente del Collegio, al netto di IVA ed oneri.

2. Qualora al Collegio dei revisori sia richiesto di svolgere le funzioni di organo di revisione contabile per il bilancio del Consiglio regionale, il compenso di cui al comma 1 è elevato al 25 per cento.

3. Qualora al Collegio dei revisori dei conti siano attribuite le funzioni di organo di revisione contabile della Gestione Sanitaria Accentrata, il compenso di cui al comma 1 è elevato al 30 per cento.

4. Al Presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute e documentate necessarie per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista dall'ordinamento regionale per i dirigenti e, comunque, per un importo mensile non superiore al 25 per cento dell'indennità di cui al comma 1.

Articolo 31 - Cause di esclusione ed incompatibilità.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni, non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti regionali,

e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della regionale, nonché nelle altre ipotesi previste dall'articolo 2399 del codice civile.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti regionali da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.¹²

[omissis]

NOTE

1. La disciplina di esclusione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applica anche al trattamento previdenziale di tipo contributivo di cui alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42, per effetto del rinvio operato dall'art. 7 di detta legge.
2. Rubrica così sostituita da lettera a) comma 1 articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
3. L'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 stabilisce che "Per gli esercizi finanziari 2013 e seguenti, sono ammissibili anche le spese derivanti da contratti di collaborazione, di consulenza o per corsi di formazione stipulati dai gruppi consiliari prima del recepimento del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, i cui effetti giuridici ed economici si protraggono nella nona legislatura."
4. Per la interpretazione autentica del presente comma, vedi comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 ai sensi del quale "Il limite di spesa previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , si interpreta nel senso che non sono computate in esso le spese per il personale effettuate con l'utilizzo degli avanzi finanziari degli esercizi precedenti l'esercizio 2013".
5. Comma aggiunto da lettera b) comma 1 articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
6. Comma aggiunto da lettera b) comma 1 articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
7. Comma aggiunto da lettera b) comma 1 articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
8. Comma aggiunto da lettera b) comma 1 articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
9. Comma così modificato da comma 1 art. 15 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole " , nei modi e nei limiti previsti per l'accesso da parte dei consiglieri regionali" con le parole "necessari a garantire l'adempimento delle funzioni assegnate con la presente legge".
10. Comma così modificato da comma 2 art. 15 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole "tre anni" con le parole "cinque anni". Il comma 3 dell'art. 15 della medesima legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 dispone che le modifiche apportate all'art. 28 si applicano anche agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 2016.
11. Articolo sostituito da comma 4 art. 15 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7.
12. Comma così modificato da comma 5 art. 15 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha soppresso le parole " , nonché presso enti locali".

**Collegato alla legge
di stabilità regionale 2017**

Legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30

Collegato alla legge di stabilità regionale 2017

[omissis]

CAPO XVII

DISPOSIZIONI AFFERENTI LA AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

[omissis]

Articolo 103 - Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari.

1. La spesa per la dotazione di personale e la spesa per il funzionamento spettanti, ai sensi rispettivamente della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari", ai gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali e non utilizzate negli esercizi di riferimento sono riassegnate ai gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri eletti in liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

2. In prima applicazione della presente legge la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

[omissis]

**Norme per la rideterminazione
degli assegni vitalizi e degli assegni
di reversibilità di cui all'articolo 2,
comma 1 della legge regionale
13 gennaio 2012, n. 4**

Legge regionale 29 maggio 2019, n. 19
(BUR n. 57/2019)

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2019, N. 19

Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" conformandosi alla intesa conseguita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, di seguito Intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.

Art. 2 - Rideterminazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui alla presente legge, sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata alla Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante della Intesa.

3. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti al 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente

superiore e il coefficiente della età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

5. L'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2, le aliquote progressive per scaglioni di cui all'allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei precedenti commi, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 della Intesa, le aliquote base dell'allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa.

7. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

8. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2.

9. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, le percentuali di commisurazione definite dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

Art. 3 - Montante contributivo.

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l'aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale pro tempore vigente ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".

3. La quota di contribuzione posta a carico del consigliere regionale è pari all'aliquota percentuale della base imponibile, prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato.
4. La eventuale quota di contribuzione facoltativa versata dal consigliere regionale è pari alla aliquota percentuale della base imponibile, come vigente alla data dell'ultimo giorno di ciascuna legislatura di riferimento e con riferimento alla medesima data. Tale quota si considera versata nell'ultimo anno di carica della legislatura cui si riferisce e comunque non oltre l'anno di decorrenza dell'assegno vitalizio.
5. Per le legislature successive alla nona, si assumono quali date di riferimento la data dell'ultimo giorno della nona legislatura.
6. La quota di contribuzione a carico della Regione è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.
7. Il montante contributivo, così come sopra determinato, si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.
8. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.
9. L'importo dell'assegno vitalizio come rideterminato, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sino alla data di applicazione della rideterminazione.
10. L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato.
11. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione.

zione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4 - Abrogazione e cessazione degli effetti della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.

1. La legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 "Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi" è abrogata e cessa di produrre ogni suo effetto dal giorno di decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo la disciplina di cui alla presente legge.

Art. 5 - Norma finale.

1. L'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge ha la stessa natura dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. Alla attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7 - Entrata in vigore e decorrenza di effetti.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

Art. 8 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione ed ai fini di quanto previsto dal comma 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" la presente legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A: NORME PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSE- GNI VITALIZI E DEGLI ASSEGNI DI REVERSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2012, N. 4

ALLEGATO A

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,20%	22,95%
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27%	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

